

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 marzo 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 36.

Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2012, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), e alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2012, n. 5.

Modificazioni di leggi regionali concernenti interventi assistenziali a favore di persone fisiche e contribuiti a favore di associazioni e istituti di patronato Pag. 5

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 26.

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2011, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie ... Pag. 6

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 36.

Ulteriori disposizioni di razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale e in materia di servizi sociali e di cooperazione internazionale Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 37.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012). Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 38.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 39.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012. Pag. 17



REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2012, n. 1.

Regolamento regionale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 3 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 Pag. 17

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2012, n. 2.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 23 novembre 2011, n. 9 (Disciplina per le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi alle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4) Pag. 17

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 12.

Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 13.

Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche Pag. 31

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 14.

Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) e successive modifiche Pag. 32

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 15.

Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A Pag. 33

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2011, n. 16.

Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili Pag. 34

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2011, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) ... Pag. 35

REGOLAMENTO REGIONALE 16 dicembre 2011, n. 12.

Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune di mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative Pag. 36

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 3.

Modifiche all'art. 35 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)" e altre disposizioni di adeguamento normativo Pag. 39

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 4.

Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 25 e disposizioni in materia di Consorzi di bonifica Pag. 40

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 5.

Integrazione alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013) Pag. 40

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 6.

Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo .. Pag. 41

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2012, n. 7.

Riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera": attuazione dell'articolo 140 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Legge finanziaria regionale 2004" e modifiche alle LL.RR. nn. 42/2011 e 25/2011 . Pag. 43

RETTIFICHE*AVVISO DI RETTIFICA*

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente della Giunta regionale 4 ottobre 2011, n. 14/R, regolamento regionale recante: "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)" Pag. 46



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 24 gennaio 2012)

(Omissis)

12R0159

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 36.

Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 24 gennaio 2012)

(Omissis)

12R0160

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2012, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), e alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 10 del 28 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente:

«4. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco può inoltre svolgere le funzioni relative ai servizi antincendi aeroportuali, presso l'aeroporto regionale, secondo la normativa vigente in materia e sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Regione con la società concessionaria.»

Art. 2.

Modificazione all'art. 10 della legge regionale n. 37/2009

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 37/2009 è sostituito dal seguente:

«2. La Scuola regionale antincendi è posta sotto la responsabilità del Comandante regionale dei vigili del fuoco.»

Art. 3.

Modificazione all'art. 13 della legge regionale n. 37/2009

1. L'alinea del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 37/2009 è sostituito dal seguente: «Il Comandante regionale dei vigili del fuoco:».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 15 della legge regionale n. 37/2009

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 37/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è istituita, presso il Comando regionale dei vigili del fuoco, la Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi, composta:

a) dal Comandante regionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente;

b) dal Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco;

c) da un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;

d) da un esperto designato dal dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).».

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 37/2009 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione può essere integrata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, da un dirigente o da un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nonché da eventuali esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, la cui partecipazione sia ritenuta necessaria per la trattazione di particolari tematiche.».

Art. 5.

Modificazione all'art. 28 della legge regionale n. 37/2009

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «agli articoli 40 e 41» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 40».

Art. 6.

Modificazione all'art. 32 della legge regionale n. 37/2009

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «servizi antincendi di altri enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome».

Art. 7.

Modificazione all'art. 35 della legge regionale n. 37/2009

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 37/2009 è sostituita dalla seguente:

«d) gestire i servizi antincendi aeroportuali, qualora previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, comma 4.».



Art. 8.

Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 37/2009

1. L'art. 40 della legge regionale n. 37/2009 è sostituito dal seguente:
«Art. 40. (*Strutture dirigenziali*) – 1. A capo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è posto un dirigente che assume la denominazione di Comandante regionale dei vigili del fuoco.

2. Il Comandante è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, da altro dirigente che assume la denominazione di Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco.

3. In caso di assenza o impedimento del Comandante, il comando vicario è svolto dal Vicecomandante.

4. Il Comandante e il Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, oltre al diploma di laurea, devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) appartenenza al ruolo del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;

b) servizio effettivo, per un periodo di almeno cinque anni, nel profilo professionale di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco o in un profilo professionale almeno equivalente del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresì conferiti a chi ricopra, o abbia ricoperto per almeno un anno nell'ultimo quinquennio, un incarico corrispondente a quello di Comandante provinciale nel ruolo del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

6. L'incarico di Comandante o Vicecomandante è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.

7. In caso di contestuale assenza o impedimento del Comandante e del Vicecomandante, i compiti connessi alla gestione operativa-tecnica possono essere affidati ad un ispettore antincendi direttore o ad un ispettore antincendi, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, designati dal Comandante.»

Art. 9.

Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della legge regionale n. 37/2009

1. La rubrica del capo IV del titolo II della legge regionale n. 37/2009 è sostituita dalla seguente: «Reclutamento del personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica».

Art. 10.

Modificazione all'art. 42 della legge regionale n. 37/2009

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 37/2009 è sostituita dalla seguente:

«a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, con esclusione di qualsiasi elevazione. Il limite massimo di età si applica anche a coloro che sono titolari di un posto nell'organico di una pubblica amministrazione. Per il personale volontario operativo o istruttore del Corpo valdostano dei vigili del fuoco il limite massimo di età è elevato ad anni trentotto, con esclusione di qualsiasi elevazione;».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 45 della legge regionale n. 37/2009

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 12.

Sostituzione della rubrica del capo V del titolo II della legge regionale n. 37/2009

1. La rubrica del capo V del titolo II della legge regionale n. 37/2009 è sostituita dalla seguente: «Sanzioni disciplinari per il personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica».

Art. 13.

Sostituzione della rubrica del capo VI del titolo II della legge regionale n. 37/2009

1. La rubrica del capo VI del titolo II della legge regionale n. 37/2009 è sostituita dalla seguente: «Cessazione dal servizio del personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica».

Art. 14.

Modificazione all'art. 89 della legge regionale n. 37/2009

1. Al comma 3 dell'art. 89 della legge regionale n. 37/2009, le parole: «alla struttura regionale competente in materia di servizi antincendi» sono sostituite dalle seguenti: «al Comando regionale dei vigili del fuoco».

Art. 15.

Disposizioni di coordinamento

1. Le parole: «la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi», ovunque ricorrano nella legge regionale n. 37/2009, sono sostituite dalle seguenti: «il Comandante regionale dei vigili del fuoco».

2. Le parole: «dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi», ovunque ricorrano nella legge regionale n. 37/2009, sono sostituite dalle seguenti: «Comandante regionale dei vigili del fuoco».

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'art. 41 della legge regionale n. 37/2009;

b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 102 della legge regionale n. 37/2009.

Art. 17.

Modificazione all'art. 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è inserito il seguente:

«2-bis. Sono altresì incarichi dirigenziali fiduciari i posti di Comandante e Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dall'art. 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Fatti salvi i requisiti di cui all'art. 40 della legge regionale n. 37/2009, tali incarichi possono essere conferiti a personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, previo collocamento fuori ruolo, in comando o in altro analogo istituto previsto dall'ordinamento di appartenenza.».



Art. 18.

Disposizione transitoria

1. Gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza naturale o alla diversa scadenza stabilita per contratto. I nuovi incarichi dirigenziali sono conferiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 40 della legge regionale n. 37/2009, come sostituito dall'art. 8 della presente legge, e al comma 2-bis dell'art. 11 della legge regionale n. 22/2010, come introdotto dall'art. 17 della presente legge.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 febbraio 2012

ROLLANDIN

(Omissis)

12R0149

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2012, n. 5.

Modificazioni di leggi regionali concernenti interventi assistenziali a favore di persone fisiche e contributi a favore di associazioni e istituti di patronato.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta n. 10 del 28 febbraio 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82

1. L'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82 (Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'istituto nazionale della previdenza sociale), è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Le provvidenze economiche assistenziali di cui alla presente legge sono concesse previa presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di invalidità civile, di seguito denominata struttura competente, la quale provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti amministrativi e reddituali previsti dalla normativa statale vigente.

2. L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dalla normativa statale vigente è effettuato dalle commissioni mediche collegiali di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), secondo le modalità ivi previste per l'accertamento dell'invalidità civile.

3. Le provvidenze sono concesse con provvedimento del dirigente della struttura competente entro sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dal ricevimento della domanda o dall'accertamento sanitario.»

2. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 82/1981 sono abrogati.

Art. 2.

Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni di cui all'art. 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo delle singole associazioni e dei programmi di attività per l'anno cui il contributo si riferisce.»

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1994 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1994, le parole: «struttura regionale competente in materia di disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di politiche sociali».

Art. 3.

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 9

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 9 (Contributi a favore di istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«1. La ripartizione dei contributi tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'art. 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo degli istituti interessati e delle attività svolte nell'anno antecedente a quello cui il contributo si riferisce.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/1996, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei contributi, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda.»

3. L'art. 3 della legge regionale n. 9/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Procedure*) — 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli istituti di patronato e assistenza sociale devono presentare alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, di seguito denominata struttura competente, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda riferita all'attività svolta nell'anno precedente.

2. La struttura competente verifica l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli istituti di patronato anche per il tramite dell'Ispettorato regionale del lavoro di Aosta.»


4. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/1996, le parole: «della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del dirigente della struttura competente».

Art. 4.

Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10

1. L'art. 4 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43), è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Requisiti*) — 1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'art. 3 che abbiano un indicatore regionale della situazione economica equivalente, pari o inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario per il triennio 2002/2004).»



Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Sino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione delle deliberazioni di cui agli articoli 2, comma 1, della legge regionale n. 12/1994 e 2, comma 1, della legge regionale n. 9/1996, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, della presente legge, i contributi previsti dalle predette leggi continuano ad essere concessi con il sistema di punteggio ivi stabilito.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Aosta, 13 febbraio 2012

ROLLANDIN

12R0150

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 26.

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF.

(Pubblicata nel Supplemento del 30 dicembre 2011 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 29 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Conferma delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2012

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera c) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'anno d'imposta 2012 sono confermate le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di base come desumibili dalla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) e più precisamente:

a) aliquota dell'addizionale regionale pari a zero sui redditi sino ad euro 15.000,00;

b) aliquota dell'addizionale regionale dello 0,3 per cento sui redditi superiori ad euro 15.000,00 e sino a quelli non superiori ad euro 22.000,00;

c) aliquota dell'addizionale regionale dello 0,5 per cento sui redditi superiori ad euro 22.000,00.

2. Le aliquote di cui al comma 1 sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 dicembre 2011

COTA

(Omissis)

12R0127

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2011, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Supplemento del 30 dicembre 2011 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto e dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, così come contenuti nel disegno di legge n. 170 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014) approvato dalla Giunta regionale in data 30 settembre 2011.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 è integrato dalle variazioni necessarie all'attuazione della deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2011 n. 78-2985 (Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 «Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale». Modificazioni all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 2 - 9520 e s.m.i del 2 settembre 2008, per quanto concerne le competenze della Direzione «Sanità») e dalla prima nota di variazione approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 27 dicembre 2011.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.



Art. 2.

Finanziamento della spesa sanitaria per l'anno 2011

1. Ai fini di garantire la copertura finanziaria per il settore della sanità, così come previsto dalla vigente legislazione, i capitoli di trasferimento delle risorse finanziarie ad ASL ed ASO, sono integrati dalla somma di euro 60.000.000,00.

2. La copertura finanziaria è garantita da prelievo di pari importo dalla unità previsionale di base (UPB) SB01001 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale) dell'esercizio finanziario 2012.

3. La Giunta regionale è autorizzata alle necessarie variazioni con atto amministrativo, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 7/2001.

Art. 3.

Variazioni compensative

1. La Giunta regionale può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime possono essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unità previsionale di base.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 4.

Spese obbligatorie

1. Ai fini dell'esercizio provvisorio non sono compresi nell'elenco delle spese obbligatorie i capitoli 100451R, 110608R, 113333R, 116266R, 115991R, 130670R, 131340R, 150442R, 127379R, 127489R, 131845R, 210391R, 203903R.

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 dicembre 2011

p. il Presidente
il vicepresidente
CAVALLERA

12R0128

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 36.

Ulteriori disposizioni di razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale e in materia di servizi sociali e di cooperazione internazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 28 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006,
N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)

1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«s-bis) centro di riferimento regionale: assetto organizzativo dell'Azienda sanitaria e dei soggetti erogatori pubblici o equiparati e accreditati, caratterizzato da un'elevata qualificazione professionale e da una significativa attrazione intra ed extra regionale».

Art. 2.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 41/2006

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2s-bis). La Giunta regionale individua i centri di riferimento regionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera s-bis), nei casi in cui l'andamento epidemiologico lo giustifichi, e comunque senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Regionale.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006

1. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. Nei casi di accorpamento di due o più strutture complesse, conseguenti alla rideterminazione degli assetti organizzativi aziendali, l'attribuzione degli incarichi di struttura complessa è effettuata dal direttore generale a seguito di selezione interna nel rispetto, per quanto compatibili, dei criteri e delle procedure di cui ai commi 2 e 3. Alle procedure di selezione partecipano i dirigenti incaricati delle strutture complesse accorpate.».



Art. 4.

Modifica dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2006

1. Dopo il comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle materie di cui al comma 2, l'Agenzia, nei confronti delle Aziende sanitarie e degli enti del Servizio sanitario regionale:

- a) emana atti di indirizzo;
- b) svolge funzioni ispettive.».

Art. 5.

Modifica dell'art. 65 della legge regionale n. 41/2006

1. Alla fine del comma 2, dell'art. 65 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e adotta proprie determinazioni nelle materie di competenza dell'Agenzia stessa».

Art. 6.

Proroga della vigenza del Protocollo d'intesa Regione-Università

1. Il Protocollo d'intesa di cui all'art. 12 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova, stipulato in data 17 marzo 2004, dispiega i propri effetti, nelle more delle procedure per la sua revisione, fino alla stipula del nuovo Protocollo e comunque non oltre il 30 giugno 2012.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO IN SANITÀ

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità e per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «esecutivi» è sostituita dalle seguenti: «il cui livello sarà oggetto del bando di gara».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «esecutivi» è sostituita dalle seguenti: «del livello oggetto del bando di gara».

3. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «tredici».

4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni è soppressa.

5. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro».

6. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: «Le funzioni di segreteria» sono inserite le seguenti: «La funzione di Presidente del nucleo è svolta da un componente del nucleo, dipendente regionale.».

7. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «tra i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale» sono soppresse.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA

Art. 8.

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1991, n. 3 (Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime di convenzionamento esterno ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1991 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) il rilascio delle autorizzazioni, il diniego, la modifica, la sospensione e la revoca per la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, nonché delle materie farmacologicamente attive, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) e successive modificazioni e integrazioni;

i-ter) il rilascio delle autorizzazioni, il diniego, la modifica, la sospensione e la revoca per l'attività di distribuzione all'ingrosso e per l'attività di vendita diretta di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e successive modificazioni e integrazioni.».

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1999, N. 20 (NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE, VIGILANZA E ACCREDITAMENTO PER I PRESIDII SANITARI E SOCIO-SANITARI, PUBBLICI E PRIVATI. RECEPIMENTO DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997)

Art. 9.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997)

1. Dopo il comma 6-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«6-ter. Il regolamento di cui al comma 6 prevede altresì:


a) la definizione della procedura e dello schema del provvedimento, nonché la documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione;

b) eventuali deroghe relative al possesso dei requisiti di autorizzazione strutturali ed impiantistici ivi previsti, esclusivamente per le strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali con componente sanitaria, che hanno già completato o che stanno completando i piani di adeguamento a suo tempo presentati ai sensi dell'art. 6, nei termini previsti dallo stesso e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'autorizzazione provvisoria, anche con prescrizioni, nelle more della realizzazione e del completamento dei piani di adeguamento o del rilascio di specifiche certificazioni o nulla osta di competenza di altri enti pubblici;

d) l'obbligo di rinnovo dell'autorizzazione definitiva ogni cinque anni e dell'autorizzazione provvisoria ogni tre anni.

6-quater. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le norme previste dai commi da 1, 2, 3, 4 e 5.».



TITOLO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1994,
N. 19 (NORME PER LA PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E
INTEGRAZIONE SOCIALE DEI PORTATORI DI HANDICAP)

Art. 10.

*Inserimento dell'art. 9-ter della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19
(Norme per la prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei
portatori di handicap)*

1. Dopo l'art. 9-bis della legge regionale n. 19/1994 e successive
modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 9-ter (Anticipazioni e rimborsi per cure in centri di altissima
specializzazione) — 1. Nel caso di prestazioni assistenziali regolar-
mente autorizzate nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza e da
erogare a favore di soggetti con disabilità multipla e complessa, presso
centri di altissima specializzazione sul territorio regionale, in presenza
di particolari necessità di assistenza e supporto familiare, da definire
con regolamento della Giunta regionale, la Regione garantisce, oltre
all'offerta clinica, anche il servizio alberghiero e le spese di viaggio per
il disabile e per l'accompagnatore.

2. La disposizione di cui al comma 1 è estesa ai grandi invalidi
di guerra.

3. Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione individua gli
obiettivi clinici da conseguire nell'ambito del progetto riabilitativo.»

TITOLO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2006, N. 5 (CONTRIBUTI
REGIONALI PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE LIGURI)

Art. 11.

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (Contributi
regionali per favorire l'attività delle pubbliche assistenze liguri)*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 5/2006 e succes-
sive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro il 31 maggio di ogni
anno» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente, compatibilmente
con le risorse di bilancio».

TITOLO VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1998,
N. 28 (INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO,
LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PACE)

Art. 12.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28
(Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà
internazionale e la pace)*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale
n. 28/1998, le parole: «costituite con atto pubblico ai sensi del Codice
Civile» sono sostituite dalle seguenti: «costituite con atto pubblico o
con atto scritto registrato».

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale
n. 28/1998, è aggiunta la seguente:

«e-bis) associazioni di promozione sociale iscritte al registro della
promozione sociale ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2004,
n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive
modificazioni ed integrazioni.»

Art. 13.

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 28/1998

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 28/1998, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Cessione di materiali sanitari dismessi) — 1. La ces-
sione a titolo gratuito di apparecchiature ed altri materiali dismessi da
Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico di diritto pubblico ed altre Organizzazioni similari
nazionali a strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione
è effettuata a favore delle Associazioni senza scopo di lucro, operanti
nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, iscritte al
registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio
1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modificazioni ed
integrazioni o al registro regionale della promozione sociale di cui alla
legge regionale n. 30/2004 e successive modificazioni ed integrazioni,
in possesso di requisiti organizzativi e professionali idonei a consentire
l'utilizzo delle apparecchiature.

2. Possono beneficiare delle apparecchiature e dei materiali
dismessi unicamente le strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo o
in transizione che presentino le necessarie caratteristiche per l'utilizzo
efficace delle apparecchiature e dei materiali stessi.

3. La Regione promuove modalità di condivisione dei dati ed inizia-
tive di formazione del personale medico ed infermieristico utilizzatore
delle apparecchiature e dei materiali dismessi di cui al comma 1. Tali
oneri trovano copertura nei fondi assegnati alla Finanziaria Ligure per
lo Sviluppo Economico (F.I.L.S.E. S.p.A.) per il finanziamento della
presente legge.»

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9-ter della legge
regionale n. 19/1994 e successive modificazioni e integrazioni, come
inserito dall'art. 10 della presente legge, si provvede mediante le
seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'anno finanziario 2011:

prelevamento di euro 30.000,00, in termini di competenza e di
cassa, dall'U PB 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

iscrizione di euro 30.000,00, in termini di competenza e di
cassa, alla U.P.B. 10.103 «Interventi a favore dei soggetti portatori di
handicap».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 2011

BURLANDO

(Omissis)

12R0166



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 37.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 24 - Parte I - del 28 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Indebitamento

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è fissato per l'anno 2012 in 100 milioni di euro.

Art. 2.

Vincolo di destinazione

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2012-2014, per l'anno 2012 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

Art. 3.

Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2012 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

Art. 4.

Programma investimenti in sanità

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2012 in euro 153.274.852,20.

2. Nel triennio 2012-2014 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 3.600.000,00 con la seguente modulazione: anno 2013 euro 1.800.000,00 e anno 2014 euro 1.800.000,00.

Art. 5.

Estinzione di crediti di modesta entità per tributi regionali

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2011, relativi a tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di euro 16,00.

2. I crediti tributari sono comunque dovuti per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

Art. 6.

Variatione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

1. Per l'anno d'imposta 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 30.000,00, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 30.000,00, per l'anno d'imposta 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Per l'anno d'imposta 2011, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,64, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 30.152,64 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).

4. Per l'anno d'imposta 2011, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF) è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

5. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 31.000.000,00, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011) sulle somme stanziare all'U.P.B. 9.108 "Finanziamento ripiano disavanzi" dello stato di previsione della spesa.

Art. 7.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai fini di un'efficace e puntuale attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I del d.lgs 118/2011, fermi restando i termini di applicazione stabiliti dal comma 1 dell'articolo 38 del citato decreto e quanto previsto dalla l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale adotta gli atti propedeutici a sperimentare le nuove procedure, affiancando, a fini conoscitivi, all'attuale sistema contabile, i nuovi schemi di bilancio suddivisi per "missioni e programmi", l'adeguamento dei capi-toli di spesa al "piano dei conti integrato" e la contabilità economico-patrimoniale.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. n. 118/2011, la Giunta regionale adotta gli atti necessari per l'applicazione dei principi contabili generali applicati al settore sanitario, in particolare per l'avvio della gestione sanitaria accentrata, per l'implementazione di un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e di nuovi schemi di bilancio da adottare per la gestione contabile del Sistema Sanitario Regionale, nonché per il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa.



3. Al fine di consentire il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa di tutto il sistema regionale, la Giunta regionale, a decorrere dall'anno 2012, adotta gli atti necessari per l'implementazione delle nuove procedure contabili dei propri enti ed organismi strumentali, aziende e società controllate e partecipate.

Art. 8.

Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2012 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metro-politane, regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I Direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle Amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti a titolo non oneroso.

Art. 9.

Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Art. 10.

Spesa per sponsorizzazioni

1. La Regione, per l'anno 2012, non effettua spese per sponsorizzazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

Art. 11.

Riduzione della spesa per trasferte

1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante «Patto per la salute 2010 - 2012».

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.

4. Utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l'auto di servizio.


5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordi di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

Art. 12.

Riduzione della spesa per formazione

1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.



3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Arpal per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

Art. 13.

Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale

1. Il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture per l'anno 2012 non può essere superiore all'80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità e dall'Arpal per attività sanitaria o socio-sanitaria, di controllo ed ispettiva.

Art. 14.

Razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento

1. Il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione, per l'anno 2012, non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità:

- a) acquisto di giornali;
- b) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici specializzati;
- c) invio della corrispondenza cartacea;
- d) servizi di telefonia;
- e) acquisto di arredi per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, la Regione:

- a) acquista i beni di cui alla lettera a) esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale;
- b) contiene l'acquisto delle monografie e degli abbonamenti di cui alla lettera b), con esclusione di quelli acquisiti per la biblioteca della Giunta regionale.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, gli enti del settore regionale allargato sono tenuti a prevedere nel bilancio di previsione per l'anno 2012 una riduzione dei costi di funzionamento almeno del 10 per cento rispetto a quelli esposti nell'ultimo conto consuntivo o bilancio di esercizio approvato. Nel complesso delle voci di costo di funzionamento su cui operare la prescritta riduzione si tiene conto anche delle voci di cui al comma 1.

4. Per gli enti del settore regionale allargato operanti nel comparto della sanità la riduzione dei costi di cui al comma 3 si applica alle attività amministrative e gestionali.

Art. 15.

Disposizioni in materia di contratti pubblici

1. Al fine di razionalizzare i contratti relativi a prestazioni continuative, stipulati dalla Regione ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e di conseguire un più generalizzato risparmio nella spesa per lavori, servizi e forniture, la Regione provvede ad una diminuzione degli stessi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni ove ciò non pregiudichi la funzionalità dei medesimi contratti al soddisfacimento dell'interesse pubblico.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti delle strutture competenti per l'esecuzione dei contratti effettuano la ricognizione dei contratti a prestazioni continuative in essere e formulano al Segretario Generale della Giunta regionale le ipotesi di riduzione ai fini dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, di un apposito programma complessivo di contenimento.

3. Per i contratti da aggiudicare nel corso dell'anno 2012 il prezzo posto a base d'asta è determinato prendendo a riferimento i prezzi scaturiti dalle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora ciò non sia possibile a causa dell'assenza di convenzioni concernenti i beni o i servizi che si rende necessario appaltare, ferme restando le disposizioni in materia di costo del lavoro, il relativo prezzo posto a base d'asta è determinato applicando una riduzione del 10 per cento ai prezzi di mercato e non può superare il prezzo ottenuto nell'ultima aggiudicazione purché la stessa sia intervenuta nel precedente biennio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche dagli enti appartenenti al settore regionale allargato e dalle società in house della Regione, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 16.

Razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio

1. Il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato, per l'anno 2012, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 59/1997) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 1 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del d.lgs 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione, considerando la F.I.L.S.E. S.p.A. e le sue controllate come sistema ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 17.

Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14. Con il medesimo provvedimento viene determinato il limite di spesa di cui all'articolo 16, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del d.lgs 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.



Art. 18.

Spese istruttorie

1. Per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, di competenza dell'Amministrazione regionale su istanza di privati, è posto a carico degli stessi un contributo sulla base di tariffe definite con regolamento regionale.

2. Il regolamento di cui al comma 1, che deve essere redatto secondo criteri di proporzionalità dell'atti-vità istruttoria svolta, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le tariffe devono essere quantificate da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00.

3. In fase di prima applicazione, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'istanza, è tenuto a versare a favore della Regione la somma di euro 100,00 salvo conguaglio rispetto a quanto determinato con il regolamento di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19.

*Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25
(Testo unico in materia di trasporto di persone
mediante servizi pubblici non di linea)*

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Oneri per esami) — 1. Ai fini dell'organizzazione degli esami previsti dall'articolo 7, comma 4, lettera a), la Regione Liguria stipula apposita Convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova.

2. L'iscrizione all'esame di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), è subordinata al pagamento a favore della Regione Liguria di euro 35,00, a titolo di parziale copertura degli oneri relativi alla Convenzione di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di riscossione e gli aggiornamenti della misura dell'importo di cui al comma 2.»

Art. 20.

*Proroga del Programma dei servizi pubblici
locali per il triennio 2009-2011*

1. Al fine di garantire certezza dei criteri di riparto delle risorse finanziarie alle aziende del trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2012, il Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 29 ottobre 2009, n. 26 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), articolo 3, commi 2 e 3) è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. Per l'anno 2012 le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traffico secondo le percentuali di cui ai criteri IA e IB del Capitolo 5 del Programma di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale definisce le modalità operative per l'erogazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2012 e definisce, altresì, la percentuale massima di servizi in sub-concessione.

Art. 21.

Misure urgenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle zone colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2011

1. Gli enti beneficiari di finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziativa e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane), della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi Integrati per la Mobilità (P.I.M.)) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 15-*quater* (Programma di investimento a favore dei Comuni) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2009)) e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di interventi in materia di viabilità, possono chiedere alla Regione, anteriormente alla scadenza prevista per il definanziamento automatico, la modifica della destinazione dei predetti finanziamenti relativamente agli interventi per i quali non sia ancora stata indetta la gara per l'aggiudicazione.

2. La modifica di cui al comma 1 è riservata agli enti locali colpiti dall'alluvione dei mesi di ottobre e novembre 2011, al fine di realizzare opere di ripristino delle infrastrutture distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali.

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011))

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «dalla Regione» sono inserite le seguenti: «ed altra pubblica amministrazione in misura totalitaria»


2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e come prezzo differito il maggior valore derivante da eventuali procedure di valorizzazione» sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni le parole da «Nel caso» a «dell'intero corrispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «ARTE di Genova procede alla valorizzazione dei beni acquistati dalle Aziende sanitarie locali sulla base delle indicazioni impartite dalla Giunta regionale e si avvale degli strumenti normativi previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico».

4. Il comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «7. ARTE di Genova procede all'alienazione dei beni immobili di cui al comma 3, ove possibile, previa valorizzazione dei medesimi. I proventi derivanti da dette operazioni di alienazione sono impiegati da ARTE di Genova secondo le indicazioni impartite dalla Giunta regionale in relazione alle finalità di cui al comma 2.»

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«7 bis. La Giunta è autorizzata ad effettuare, con atto amministrativo, le variazioni al bilancio per l'esercizio 2011, allo stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente allo stato di previsione della spesa, conseguenti alle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui al presente articolo, per l'importo di euro 80 milioni e 500 mila.»



Art. 23.

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006))

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'esercizio 2006" sono soppresse.

Art. 24.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "aderiscono alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni o servizi, ovvero stipulare propri contratti aventi le medesime condizioni" sono sostituite con le seguenti: "aderiscono alle convenzioni stipulate dalla Regione, quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 1, commi 455-457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero stipulano propri contratti con i soggetti aggiudicatari delle gare centralizzate espletate dalla Regione alle condizioni definite in sede di gara".

2. Al comma 1-bis dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Gli Enti locali e" sono soppresse.

3. Al comma 1-ter dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dei contratti" sono sostituite dalle seguenti: «delle convenzioni».

4. Al comma 1-quater dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle gare bandite od ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi" sono sostituite dalle seguenti: "alle convenzioni di cui al comma 1, anche concorrendo alla determinazione dei fabbisogni da acquisire in forma centralizzata".

5. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«1-quinquies. La centrale di committenza di cui al comma 1 si configura quale Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e di cui al d.p.c.m. 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie)) e successive modificazioni e integrazioni ed espleta le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi, stipula le convenzioni di cui al comma 1 con gli operatori economici risultati aggiudicatari, alle quali possono aderire anche le altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.»

1-sexies. La Regione, al fine di perseguire l'obiettivo di favorire l'allocatione ottimale delle risorse economiche, finanziarie ed umane, nonché di prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, quale SUA, può procedere agli adempimenti relativi all'affidamento della progettazione e dei lavori, di importo pari o superiore a euro 500.000,00, su richiesta degli enti locali aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale, sulla base di apposite convenzioni tra i predetti enti locali e la Regione medesima.

1-septies. L'espletamento della gara d'appalto, di cui al comma 1-sexies, avviene anche sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali.

1-octies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ed 1-quinquies non si applicano agli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e agli enti facenti parte del Sistema Informativo Regionale Integrato, che si avvalgono delle centrali di committenza di cui all'articolo 33 del d.lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 11 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.»

Art. 25.

Partecipazione ad I.P.S. S.c.p.A.

1. La Regione, tramite la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A., partecipa ad I.P.S. S.c.p.A. Insediamenti Produttivi Savonesi, società in house in base alla normativa vigente, avente quale finalità lo studio, la promozione e la realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatiche e pianificatorie degli enti pubblici della provincia di Savona.

Art. 26.

Disposizioni ulteriori in materia di operazioni immobiliari

1. Al fine di realizzare le operazioni di gestione del patrimonio immobiliare previste dalla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)) e successive modificazioni e integrazioni, è costituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo a supporto delle operazioni tecnico-procedurali, gestionali e finanziarie svolte dalla medesima F.I.L.S.E. su indicazione della Regione.

2. Le risorse ancora disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo costituito presso F.I.L.S.E., ai sensi della l.r. 2/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come ripartiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 26 settembre 2006, n. 35 e dalla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2006, n. 1423, sono destinate al fondo di cui al comma 1.

Art. 27.

Fondo regionale per le gravi disabilità

1. Al fine di dare continuità alle agevolazioni previste per le persone con gravi disabilità assistite presso le strutture socio-sanitarie extraospedaliere è istituito il Fondo Regionale per le Gravi Disabilità (F.R. G. D.).

2. Il F.R.G.D. è finalizzato all'erogazione di contributi economici destinati alla compartecipazione sociale alla tariffa nelle strutture socio-sanitarie.

3. La Giunta regionale stabilisce:

a) i criteri di accesso al Fondo, definendo in particolare il valore ISEE individuale base, nonché la gradualità di aumento della compartecipazione riferita a diverse fasce ISEE;

b) le modalità di gestione del Fondo.

4. Il Fondo è allocato nell'U.P.B. 10.101 "Fondo per le Politiche sociali" e trae finanziamento nei limiti delle eventuali economie derivanti dalla copertura dei disavanzi pregressi del Servizio Sanitario Regionale e del disavanzo stimato del Servizio Sanitario Regionale del precedente esercizio.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2011, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 19/2011 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Norma finanziaria) - 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale la quota del gettito del tributo destinata dall'articolo 16, comma 2, come modificato dalla presente legge, ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile è stanziata nell'Area IV «Ambiente» all'U.P.B. 4.211 «Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche.»».



Art. 29.

Procedure per l'approvazione dei programmi per l'alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni, per il mutamento di destinazione d'uso

1. Gli immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni possono essere inseriti nel programma delle alienazioni e valorizzazioni, approvato ogni anno dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, dalla Provincia e dal comune ed avente ad oggetto i beni immobili non strumentali all'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ivi compresi quelli per i quali la funzione a servizio pubblico sia venuta meno a seguito di cessazione della relativa funzione. A corredo del programma ciascuna Amministrazione allega una scheda recante l'ubicazione degli immobili, i dati catastali, il relativo valore, la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica e territorialistica vigente nella relativa area e la nuova destinazione d'uso urbanistica ammissibile in applicazione dei presupposti di cui al comma 2 e la relativa disciplina.

2. Gli immobili inseriti nel programma di cui al comma 1 possono assumere le destinazioni d'uso urbanistiche previste nei vigenti piani urbanistici comunali nelle aree contigue purché aventi caratteristiche strutturali e tipologiche compatibili con le nuove funzioni. Il provvedimento di approvazione del programma indica la percentuale pari al 10 per cento dell'incremento di valore da ricavarsi dall'alienazione degli immobili da devolvere al comune interessato.

3. La deliberazione di approvazione del programma è resa nota mediante inserimento nel sito web istituzionale di ciascuna Amministrazione od Ente promotori nonché avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

4. L'attuazione degli interventi urbanistico-edilizi volti alla trasformazione della destinazione d'uso dei suddetti immobili è assentita mediante rilascio di permesso di costruire subordinato a convenzione con il comune contenente gli impegni del soggetto attuatore relativi alle opere di urbanizzazione necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici nonché a standard qualitativi richiesti dalla civica amministrazione, in aggiunta alla corresponsione del contributo di costruzione dovuto, nonché le modalità, i tempi e le garanzie della loro esecuzione.

5. La deliberazione di approvazione del programma delle alienazioni e valorizzazioni di cui al comma 1 è comunicata al comune interessato, il quale, con deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro il perentorio termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento: *a)* esprime l'assenso sul programma, avente valore di adozione di variante al piano urbanistico comunale, ovvero *b)* dispone per l'indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni per definire la disciplina urbanistica dei relativi immobili ed approvare la necessaria variante al piano urbanistico comunale. La deliberazione di assenso sul programma di cui alla lettera *a)* è depositata a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per un periodo di tempo di quindici giorni consecutivi, previo avviso del deposito stesso nel sito istituzionale del comune e divulgato con ogni mezzo idoneo, al fine della presentazione, nello stesso periodo, di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. La deliberazione del Consiglio comunale di cui alla lettera *a)* è trasmessa alla Regione o alla Provincia competente ai sensi del comma 6 per l'approvazione delle varianti al piano urbanistico comunale unitamente alle osservazioni pervenute ed alle controdeduzioni del comune. Il procedimento di approvazione è concluso nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti con contestuale pronuncia sulle osservazioni; decorso tale termine la variante al piano urbanistico comunale si intende approvata.

6. Nei casi di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)* l'approvazione della variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale è riservata alla competenza della Regione relativamente ai comuni costieri ed ai comuni aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ed è attribuita alle Province nei casi di comuni non costieri ed aventi popolazione fino a 5.000 abitanti.

7. I comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione ai sensi della l.r. 30/1992 e successive modificazioni e integrazioni sono sempre tenuti ad indire la Conferenza dei Servizi di cui al comma 5 per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali nel rispetto del riparto di competenze di cui al comma 6.

8. Nella prima riunione della Conferenza di Servizi il rappresentante del comune illustra l'orientamento sulla proposta di mutamento della destinazione d'uso contenuta nel programma delle alienazioni e valorizzazioni e verifica le posizioni delle altre Amministrazioni a vario titolo competenti. Al termine di tale riunione il comune redige apposito verbale contenente la sintesi delle posizioni emerse e l'individuazione delle condizioni e degli elementi necessari per conseguire l'approvazione della variante urbanistica.

9. Il verbale della Conferenza di Servizi è depositato a cura del comune a libera visione del pubblico per un periodo di tempo di almeno quindici giorni consecutivi, previo avviso nel sito istituzionale del comune e su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, al fine della presentazione al comune interessato nello stesso periodo di eventuali osservazioni da parte di chiunque abbia interesse. I costi degli adempimenti di pubblicità sono a carico dell'Amministrazione proprietaria degli immobili oggetto della procedura di alienazione e valorizzazione. Le osservazioni pervenute sono istruite dal comune che sottopone le proprie controdeduzioni, conformi alle determinazioni assunte dall'organo comunale competente, alla decisione della Conferenza.

10. La procedura di Conferenza di Servizi deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data della prima riunione della Conferenza, previa acquisizione dell'assenso degli organi regionali, provinciali e comunali a seconda dei casi competenti in materia urbanistica.

11. La determinazione da concordarsi in seduta di Conferenza deliberante sostituisce a tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche interessate diverse da quelle di cui al comma 10 e contiene anche la pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute.

12. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di Servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria e nel sito istituzionale del comune interessato.

13. In caso di mancata assunzione da parte del comune interessato delle determinazioni previste dal comma 5 lettere *a)* e *b)* entro il termine perentorio ivi indicato, l'amministrazione competente ai sensi del comma 6 indice una Conferenza di Servizi per l'approvazione della variante e al relativo procedimento si applicano i commi da 8 a 12.

14. Ove la Conferenza di Servizi non sia conclusa entro il termine di cui al comma 10, l'amministrazione competente all'approvazione delle varianti alla vigente strumentazione urbanistica comunale, entro i successivi trenta giorni, convoca la Conferenza di Servizi ed assume la determinazione conclusiva del procedimento, da sottoporre agli adempimenti di cui al comma 12.

Art. 30.

Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è sospesa l'applicazione della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni per la voce di tariffa numero d'ordine 47 (Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri) di cui all'allegato A della legge stessa.

Art. 31.

Modifica dell'articolo 88 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

1. Al comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni le parole: «quarantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaquattro mesi».



Art. 32.

Misure straordinarie a sostegno delle pubbliche assistenze liguri colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2011

1. Alle pubbliche assistenze liguri di cui alla legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (Contributi regionali per favorire l'attività delle pubbliche assistenze liguri) e successive modificazioni e integrazioni, colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2011, è concesso un contributo straordinario per la ristrutturazione degli immobili e per il ripristino degli automezzi e delle attrezzature destinati all'esercizio della loro attività, secondo i criteri, le modalità ed i tempi per la rendicontazione stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 33.

Esclusione della remunerazione per funzioni dirigenziali aggiuntive

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, il trattamento economico spettante ai dirigenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico conferito dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

2. È escluso qualsiasi trattamento economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Abrogazione di norme

1. Al fine di semplificare il sistema normativo regionale e anche a seguito del venir meno dei relativi finanziamenti sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni regionali già implicitamente abrogate o non più operanti o applicate:

a) legge regionale 9 giugno 1975, n. 33 (Istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Liguria);

b) legge regionale 30 maggio 1980, n. 30 (Provvidenze per danni da avversità atmosferiche);

c) legge regionale 23 aprile 1982, n. 24 (Finanziamento delle associazioni allevatori);

d) legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre);

e) legge regionale 13 marzo 1986, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 22 (Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per la Floricoltura));

f) legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 (Istituzione del sistema informativo tra Regione ed Enti delegati in agricoltura);

g) legge regionale 26 luglio 1988, n. 34 (Interpretazione della legge regionale 2 luglio 1976, n. 22 (Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per la Floricoltura) e successive modifiche);

h) legge regionale 26 luglio 1988, n. 36 (Contributi per l'associazionismo dei produttori agricoli);

i) legge regionale 7 settembre 1988, n. 51 (Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle aree definite di interesse naturalistico-ambientale);

j) legge regionale 30 novembre 1988, n. 67 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre));

k) legge regionale 24 novembre 1989, n. 48 (Concessione di medaglia ricordo al personale cessato dal servizio);

l) legge regionale 15 dicembre 1992, n. 36 (Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (Tutela della fauna minore));

m) legge regionale 1 febbraio 1994, n. 5 (Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica);

n) legge regionale 7 settembre 1994, n. 47 (Disposizioni relative all'attività venatoria 1994/1995);

o) legge regionale 3 novembre 1994, n. 57 (Prima attuazione della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 5 (Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica) e modifiche alla legge regionale medesima);

p) articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette);

q) legge regionale 7 agosto 1996, n. 36 (Disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997);

r) legge regionale 16 dicembre 1996, n. 52 (Disposizioni in materia di organico dell'Istituto Regionale per la Floricoltura);

s) articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1997, n. 15 (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 36 (Disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997));

t) articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 36 (Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico);

u) legge regionale 13 agosto 2002, n. 32 (Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle Comunità montane);

v) legge regionale 21 febbraio 2005, n. 5 (Procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane);

w) legge regionale 9 novembre 2005, n. 14 (Attivazione del regime di deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005/2006);

x) legge regionale 16 marzo 2007, n. 11 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre));

y) articolo 18 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008);

2. Le disposizioni abrogate dal comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.

4. Con la legge finanziaria 2012 si provvede all'adeguamento delle Unità Previsionali di Base conseguente alle abrogazioni disposte al comma 1.

Art. 35.

Copertura finanziaria

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 36.

Dichiarazione d'urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 dicembre 2011

BURLANDO

12R0167



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 38.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 24 - Parte I - del 28 dicembre 2011)

(Omissis).

12R0168

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 39.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 24 - Parte I - del 28 dicembre 2011)

(Omissis).

12R0169

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2012, n. 1.

Regolamento regionale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 3 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria n. 3 - Parti I e II (serie
generale) - del 18 gennaio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 21, comma 6 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) disciplina le modalità per l'applicazione delle sanzioni di cui allo stesso art. 21, comma 3.

Art. 2.
Modalità di calcolo

1. L'entità della sanzione di cui all'art. 21, comma 3 della legge regionale 11/2009 è determinata sulla base dei dati certificati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 11/2009, nonchè dei criteri di calcolo di cui all'allegato A del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 10 gennaio 2012

MARINI

12R0142

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2012, n. 2.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 23 novembre 2011, n. 9 (Disciplina per le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi alle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria n. 4 - Parte I, II - del 25 gennaio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni al titolo del r.r. 9/2011

1. Al titolo del regolamento regionale 23 novembre 2011, n. 9 (Disciplina per le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi alle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4), dopo la parola: «commercio» sono aggiunte le seguenti: «e dell'artigianato».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del r.r. 9/2011 dopo le parole «e dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle imprese di cui all'art. 1 della legge regionale 12 marzo 1990 n. 5 (Testo unico dell'artigianato), ovvero le imprese di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato)».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 9/2011, dopo la parola: «bevande» sono aggiunte le seguenti: «,nonchè l'artigianato».


Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 18 gennaio 2012

MARINI

12R0143



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 12.

Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013.

(Pubblicata nel S.O. n. 160 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 27 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Disposizioni varie)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La Regione favorisce, altresì, in attuazione dell'art. 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, la realizzazione di centri di accoglienza per ospitare stranieri richiedenti o titolari di protezione internazionale ai sensi della normativa vigente in materia, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

1-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1-bis.»

2. I commi 2 e 3 dell'art. 53 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al fine di consentire la verifica periodica dello stato di attuazione del piano socio-assistenziale regionale nonché il monitoraggio della spesa regionale a sostegno degli interventi e dei servizi previsti nei piani di zona di cui all'art. 51 ed avviare una nuova programmazione delle risorse assegnate, Roma Capitale ed i comuni o enti capofila degli ambiti territoriali di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), trasmettono ogni anno, all'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e famiglia, una relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona, anche sotto il profilo amministrativo-contabile, indicando l'ammontare delle somme impegnate ed erogate alla data del 30 giugno dell'anno in corso, le previsioni relative all'andamento della spesa nel secondo trimestre dello stesso anno, nonché i risultati conseguiti o che si prevede siano conseguiti.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, con propria deliberazione, individua criteri e modalità per la redazione della relazione di cui al comma 2, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni.»

3. All'art. 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo all'istituzione di una fondazione per l'assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: «privi dei propri familiari» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie, la Regione promuove l'istituzione di una fondazione senza scopo di lucro, cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, che preveda tra le sue finalità il finanziamento di progetti finalizzati all'assistenza dei disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie ovvero quella di finanziare progetti di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa, e di attuare forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati, perseguendo l'uniformità delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale.»

4. All'art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo al fondo di garanzia per le emergenze occupazionali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «dal Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali costituito con decreto del Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente dagli Assessori regionali competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione»;

b) al comma 3 le parole: «componenti il Tavolo interassessorile» sono sostituite dalle seguenti: «competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione e della commissione consiliare competente».

5. Il comma 46 dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo alla concessione di borse di studio ai figli di lavoratori svantaggiati è sostituito dal seguente:

«46. La Regione sostiene il diritto allo studio dei figli di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi della lettera a), in particolare attraverso la concessione di borse di studio. A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, i criteri per la concessione delle borse di studio provvedendo, in particolare, a stabilire:

a) la definizione di lavoratore svantaggiato;

b) i requisiti di merito dei figli dei lavoratori svantaggiati come definiti alla lettera a).»

6. L'art. 52 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 relativo alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (Corsi per la sicurezza sul lavoro per lavoratori stranieri).

— 1. La Regione, al fine di promuovere la cultura e l'informazione sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, incentiva la realizzazione di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante il capitolo F21518 che assume la seguente nuova denominazione: «Spese per il finanziamento di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre, rivolti ai lavoratori stranieri.»

7. Alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:


«Art. 5 (Fondo regionale per l'inserimento al lavoro). — 1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'art. 3 è costituito il "Fondo regionale per l'inserimento al lavoro" di seguito denominato fondo speciale.

2. Al fondo speciale sono destinate:

a) le risorse regionali assegnate agli interventi di cui all'art. 3, comprese quelle iscritte nei capitoli afferenti il Fondo sociale europeo (FSE);

b) risorse statali assegnate, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche, e le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione);

c) altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.»



8. All'art. 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, relativo all'istituzione dell'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole: «che lo presiede» sono aggiunte le seguenti: «o suo delegato»;

b) alla lettera b) del comma 3 la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) la lettera g) del comma 3 è sostituita dalla seguente: «g) un esperto in comunicazione istituzionale e un esperto in sicurezza stradale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, sentita la commissione consiliare competente»;

d) sono abrogati:

1) il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 14/1998, relativo alla disciplina per i professionisti esterni dell'Osservatorio istituzionale;

2) il comma 40 dell'art. 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo a modifiche all'Osservatorio istituzionale;

3) il comma 4 dell'art. 95 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche concernente il Comitato tecnico istituzionale dell'Osservatorio.

9. Alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 (Estensione del piano regionale della viabilità di cui alla legge regionale 4 maggio 1985, n. 60 e alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera p-octies) del comma 1 dell'art. 2 le parole «dello svincolo al Km 0,000» sono soppresse;

b) all'art. 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 la Regione provvede attraverso l'azienda strade Lazio - Astral Spa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio - Astral S.p.a.)»;

2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) alla lettera p-octies) del comma 1 dell'art. 4 le parole «dello svincolo al Km 0,000» sono soppresse.

10. La Regione, al fine di sostenere la mobilità dei giovani al di sotto dei trenta anni di età, istituisce un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani».

11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di mobilità, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce:

a) le modalità di utilizzo delle risorse annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 10;

b) il limite del reddito ISEE e gli ulteriori criteri per l'accesso all'agevolazione, che tengano conto, tra l'altro, del merito scolastico, in riferimento all'intero corso di studi, della composizione del nucleo familiare e di condizioni di disagio sociale;

c) la misura dell'agevolazione tariffaria, determinata in relazione al territorio, al luogo di residenza e di lavoro o di studio, ovvero alla distanza del luogo di residenza dai maggiori centri di produzione di beni e servizi.

12. Agli oneri connessi all'istituzione del «Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani» si provvede mediante il capitolo D41545 che fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è utilizzato per l'agevolazione di cui all'art. 18 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 - Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e che dall'esercizio 2012 assume la denominazione: «Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani».

13. Il comma 5 dell'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo ad interventi in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale può procedere, entro il 31 dicembre 2011, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, all'affidamento diretto dei servizi di cui al comma 4 alla COTRAL Gestione S.p.A. purché la Regione eserciti sulla stessa società un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture.»

14. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle imprese agricole del Lazio, la Regione favorisce l'accesso al credito di esercizio delle suddette imprese mediante la concessione, agli imprenditori agricoli singoli e associati, di contributi per il pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione e gestione, nonché sui prestiti agrari di anticipazione ai soci conferenti, di durata non superiore ai dodici mesi e nel rispetto del regime comunitario «de minimis» come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti «de minimis» nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

15. Agli oneri di cui al comma 14 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B13, di un apposito capitolo denominato: «Interventi creditizi in agricoltura sui prestiti agrari di conduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007», con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelievo di pari importo dal capitolo B11530.

16. Per assicurare il completamento degli interventi diretti a fronteggiare lo stato d'emergenza socio-economico e ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco, da ultimo prorogato al 31 ottobre 2011 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010, la Regione concede contributi alle aziende zootecniche danneggiate dalla perdita di reddito o dalle restrizioni causate dal suddetto stato d'emergenza.

17. Agli oneri di cui al comma 16 si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB B11, denominato: «Contributi per le perdite di reddito delle aziende zootecniche derivanti dallo stato d'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco», con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelievo di pari importo dal capitolo T27501, di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

18. La Regione autorizza il pagamento in regime di «de minimis», in conformità alla vigente normativa europea, nell'ambito delle risorse già impegnate sul capitolo B11539 a valere sui rispettivi esercizi finanziari, dei contributi aggiuntivi a quelli previsti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche sul costo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi di animali morti in azienda e distruzione delle carcasse, previsti per le annualità 2007, 2008 e 2009.

19. Alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Requisiti strutturali). — 1. La superficie interna netta dell'asilo nido destinata agli spazi ad uso dei bambini deve essere di almeno sei metri quadrati, con esclusione dei servizi igienici.

2. La superficie esterna dell'asilo nido è calcolata in ragione di quindici metri quadrati a bambino fino al diciottesimo e in ragione di dieci metri quadrati per ogni bambino oltre il diciottesimo.»

b) al quarto comma dell'art. 6 le parole «del regolamento relativo alle norme di progettazione» sono soppresse;

c) il primo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente: «1. Il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo i seguenti parametri:

a) per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini;

b) per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.»;

d) al primo comma dell'art. 31, le parole «al regolamento relativo alle norme di progettazione e realizzazione degli asili nido» sono soppresse;

e) l'art. 35 è abrogato.



20. Dal 1° gennaio 2012 è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed in particolare per:

a) spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito ai sensi dell'art. 93 e dell'art. 94 del d.p.r. 380/2001;

b) adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a consolidamento;

c) sopralluoghi e rilascio del certificato di rispondenza;

d) relazione a struttura ultimata e collaudo;

e) procedure connesse agli adempimenti inerenti alle violazioni.

21. La Giunta regionale, con il regolamento di organizzazione di cui all'art. 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale) e successive modifiche determina l'importo dei contributi di cui al comma 20 e le relative modalità di versamento.

22. I contributi per le spese di istruttoria di cui al comma 20 non sono dovuti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità e per progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale.

23. L'art. 15 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Commissioni consultive*). — 1. Presso i comuni sono costituite commissioni con funzioni consultive sulle problematiche inerenti al servizio pubblico di trasporto non di linea e all'applicazione dei regolamenti.

2. Al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, è istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione consultiva, con il compito di esprimere pareri alla Regione e agli enti locali su ogni questione afferente al trasporto pubblico non di linea e in particolare sui criteri di cui all'art. 13-bis e sui regolamenti previsti dall'art. 14.

3. La partecipazione dei singoli componenti alla commissione consultiva è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

4. Nell'ambito delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e alle associazioni degli utenti.»

24. La Regione, al fine di garantire la sicurezza e la qualità della vita urbana per gli abitanti delle province del Lazio, promuove la realizzazione del progetto «Patto per Lazio sicuro», di seguito denominato patto.

25. Il patto, cui possono aderire il Ministero dell'interno e le Prefetture -Uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo di provincia, opera secondo il modello di sicurezza partecipata di cui al «Patto per Roma sicura» siglato dalla Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Roma, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e dalla Provincia di Roma, per l'attuazione di interventi di contrasto della criminalità organizzata, dei fenomeni di devianza e degrado, con specifico riguardo ai fattori di rischio emergenti.

26. Agli oneri di cui ai commi 24 e 25 si provvede mediante le disponibilità di cui al capitolo R46507 che assume la seguente nuova denominazione: «Spese per gli interventi di cui al Patto per Roma sicura e al Patto per Lazio sicuro».

27. Il comma 16 dell'art. 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo al progetto denominato «Patto per Roma sicura», è abrogato.

28. Al comma 13 dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, a seconda che la natura degli interventi sia di parte corrente o capitale, mediante le disponibilità di cui al capitolo R47506, denominato: «Iniziativa per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni – parte corrente», ed al capitolo R48503 denominato: «Iniziativa per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni – parte capitale.»

29. La Regione, al fine di valorizzare, far conoscere, divulgare e catalogare il patrimonio artistico e l'opera del maestro Franco Zeffirelli, in conformità alle disposizioni del codice civile e agli articoli 7, 9 e 56 dello Statuto, promuove la costituzione della «Fondazione Franco Zeffirelli», di seguito denominata fondazione, e vi partecipa in qualità di socio fondatore.

30. La fondazione è costituita, in particolare, al fine di realizzare un centro internazionale delle arti e dello spettacolo, che si compone di un museo, per l'esposizione permanente delle opere costituenti l'archivio e la biblioteca del maestro Franco Zeffirelli e per quella temporanea delle opere di altri artisti, nonché di una apposita struttura per lo svolgimento di attività formative per registi, scenografi ed, in genere, operatori cinematografici e teatrali.

31. La partecipazione della Regione alla fondazione è subordinata alle condizioni che:

a) l'atto costitutivo e lo statuto, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui ai commi 29 e 30, prevedano che:

1) siano adottati, annualmente, un programma delle attività che si intende svolgere nell'anno di riferimento, corredato del relativo piano finanziario, nonché una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente da inviare alla Regione ai sensi di quanto previsto al comma 35, lettera b);

2) sia tenuta una contabilità separata con vincolo dell'equilibrio della relativa gestione in caso di svolgimento di attività per conto terzi;

b) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto – n. 17 dell'allegato 1 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59) e, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

c) il consiglio di amministrazione sia composto da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite, salve le eccezioni previste in uno specifico accordo preventivo da sottoscrivere con il soggetto titolare della proprietà dell'archivio e della biblioteca del maestro Franco Zeffirelli;


d) i soci fondatori e ordinari si impegnino a sottoscrivere, sulla base dell'accordo preventivo di cui alla lettera c) e fatte salve le eccezioni previste dall'accordo medesimo, la quota di partecipazione alla fondazione e a contribuire con proprie risorse alle sue attività correnti;

e) siano definite le modalità di partecipazione dei soci fondatori ed ordinari a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla fondazione, con esplicita esclusione di soggetti che si trovino o vengano a trovarsi in situazione di conflitto d'interesse con i fini medesimi;

f) sia recepito, in quanto compatibile, il codice etico approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 – Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

32. Possono far parte della fondazione, in qualità di soci fondatori ed ordinari, oltre a soggetti pubblici, anche soggetti privati che abbiano per scopi statutari lo sviluppo dell'arte, del cinema, del teatro e dello spettacolo e, nella sola qualità di soci ordinari, soggetti privati che contribuiscano con propri mezzi al perseguimento degli scopi della fondazione.

33. Il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore e provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla fondazione.



34. Il Presidente della Regione provvede, altresì, ai sensi dell'art. 41, comma 8, dello Statuto, alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione. Tali rappresentanti sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

35. La fondazione trasmette alla Regione:

a) entro il 30 novembre di ciascun anno, il programma delle attività che intende svolgere nell'anno successivo, corredato del relativo piano finanziario;

b) entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

36. Agli oneri di cui ai commi dal 29 al 35 si provvede mediante l'istituzione:

a) nell'ambito dell'UPB G14, di un apposito capitolo di spesa denominato «Spese per le attività della Fondazione Franco Zeffirelli» con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, di euro 200.000,00;

b) nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato «Spese per le attività della Fondazione Franco Zeffirelli» con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, di euro 300.000,00.

37. Alla copertura degli oneri di cui al comma 36, lettere a) e b), si provvede mediante il prelevamento di pari importo, rispettivamente, per la parte capitale, dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011 e, per la parte corrente, dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

38. La Regione, conformemente all'art. 6 dello Statuto, al fine di sostenere la crescita della cultura della legalità, della democrazia e della salvaguardia delle libertà fondamentali, la condanna di qualsiasi forma di estremismo, intolleranza e radicalismo nei rapporti sociali e la custodia della memoria delle vittime e dei fatti che hanno caratterizzato gli eventi terroristici quale modello educativo da trasmettere alle giovani generazioni, promuove la realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo, di seguito denominato Museo.

39. Il Museo si configura quale struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone, in via continuativa o temporanea, opere, memorie, documenti e materiali relativi alle vittime del terrorismo per finalità di educazione, di studio e di ricerca.

40. Per le finalità di cui al comma 38, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, previa acquisizione della relazione di cui al comma 41, provvede in particolare:

a) a definire le condizioni e i termini per l'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica funzionale all'individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione e gestione del Museo;

b) ad individuare i servizi, primari ed aggiuntivi, del Museo.

41. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, istituisce il «Comitato promotore della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo», di seguito denominato Comitato. Il Comitato, entro due mesi dalla sua costituzione, predispone e trasmette alla Giunta regionale una relazione che individui in particolare:

a) i contenuti tematici del Museo;

b) i soggetti, di natura pubblica o privata, interessati al perseguimento delle finalità del Museo o comunque in possesso di materiali utili alle medesime finalità, nonché le possibili forme di partecipazione, accordo o collaborazione con gli stessi soggetti.

42. Agli oneri di cui ai commi dal 38 al 41, la Regione provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo denominato: «Spese per la promozione della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo», con uno stanziamento pari ad euro 50 mila, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

43. All'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente:

«36. La Regione provvede:

a) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato: «Spese per le attività della fondazione

«MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo», con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;

b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante il capitolo G14505 con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00.»;

b) il comma 114 è sostituito dal seguente:

«114. La Regione provvede:

a) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato: «Spese per le attività della Fondazione Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma», con uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;

b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante il capitolo G14506 con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 327.000,00.».

44. L'Istituto regionale per le ville tuscolane (IRViT), istituito ai sensi della legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane -I.R.Vi.T.) e successive modifiche, è confermato quale ente pubblico dipendente della Regione ai sensi dell'art. 55 dello Statuto.

45. I commi 8 e 9 dell'art. 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) sono abrogati.

46. Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, relativo a contributi all'Orchestra regionale del Lazio è sostituito dal seguente: «3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il capitolo G13510 che assume la seguente nuova denominazione: «Partecipazione della Regione Lazio all'attività della Fondazione ICO -Orchestra di Roma e del Lazio (L.r. 15/98, art. 25)».

47. Ferme restando le competenze delle province previste nell'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) come modificato dalla presente legge, al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) le parole da: «, fatto salvo quanto previsto» a: «numero 5)» sono soppresse;

b) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:

«t-bis) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);

t-ter) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

t-quater) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali;

t-quinquies) il controllo della qualità dei servizi.».

48. La lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 13/2007 è abrogata.


49. All'art. 5 della legge regionale 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole: «dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «e di Roma Capitale»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In attesa del completamento dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 24 della legge 5 maggio del 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), Roma Capitale svolge le funzioni ed i compiti in materia di turismo di cui al presente articolo.».

50. L'art. 6 della legge regionale n. 13/2007 è abrogata.



51. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2007 è inserito il seguente: «5-bis. Il regolamento di cui al comma 5, in particolare, prevede, quali strutture periferiche dell'Agenzia, gli uffici territoriali del turismo, uno per ciascuna delle cinque province della Regione.».

52. Sono abrogati:

a) l'art. 60 della legge regionale 13/2007 relativo all'esercizio provvisorio delle funzioni delle APT e soppressione;

b) il comma 4 dell'art. 38 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo a modifiche all'art. 60 della legge regionale 13/2007;

c) il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo a modifiche concernenti l'esercizio provvisorio delle funzioni delle APT.

53. Al comma 1 dell'art. 75 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) le parole da: «, fatto salvo quanto previsto» a: «numero 5)» sono soppresse;

b) dopo la lettera n-quinques) sono aggiunte le seguenti:

«n-sexies) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);

n-septies) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

n-octies) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali;

n-nonies) il controllo della qualità dei servizi.».

54. La lettera c-sexies) del comma 1 dell'art. 76 della legge regionale 14/1999 è abrogata.

55. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende di promozione turistica (APT), istituite dall'art. 12 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale del turismo di cui all'art. 12 della legge regionale 13/2007 e successive modifiche.

56. Ai fini dell'estinzione delle APT il Presidente della Regione nomina un commissario liquidatore per ogni APT. A decorrere dalla nomina dei commissari liquidatori cessano dalle funzioni i rispettivi commissari straordinari di cui all'art. 60 della legge regionale 13/2007. Ai commissari liquidatori è corrisposta la stessa indennità di carica dei commissari straordinari e la relativa spesa è a carico dei bilanci di ciascuna APT.

57. Entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 56, i commissari liquidatori con la collaborazione del collegio dei revisori contabili, trasmettono alla Regione i bilanci di liquidazione nonché l'aggiornamento dei dati risultanti dai decreti presidenziali emanati in attuazione dell'art. 60, comma 4, della legge regionale n. 13/2007 e dei dati riguardanti il personale in servizio. I bilanci di liquidazione sono approvati, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale e sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR).

58. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle APT, in proprietà delle medesime al 31 dicembre 2010, così come risultante dai bilanci di liquidazione, è trasferito in proprietà alla Regione ed i commissari liquidatori, entro quindici giorni dalla data di approvazione dei bilanci di liquidazione, redigono apposito verbale di consegna alla Regione che subentra, a decorrere dalla data del verbale stesso, nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo alle APT.

59. A decorrere dalla data del verbale di cui al comma 58, il personale di ruolo delle APT è inquadrato nella corrispondente categoria di appartenenza e profilo professionale dei ruoli del personale della Giunta regionale ed è assegnato all'Agenzia regionale del turismo, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, nonché delle mansioni svolte. A tal fine la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche provvede all'ampliamento delle dotazioni organiche in considerazione del personale transitato. Entro sessanta giorni dalla data del trasferimento del personale,

in sede di contrattazione tra le organizzazioni sindacali di categoria e la Regione, sono definite le procedure per l'eventuale ricorso alla mobilità volontaria verso gli enti locali nonché per l'eventuale assegnazione in altre strutture regionali o agenzie ed enti regionali. A seguito del subentro di cui al comma 58 gli importi iscritti nei bilanci di liquidazione a copertura delle spese per il personale delle singole APT sono imputati ai capitoli relativi alle spese del personale di ruolo della Regione.

60. A decorrere dalla data del verbale di cui al comma 58, la Regione individua le sedi degli uffici territoriali dell'Agenzia regionale del turismo di cui al comma 5-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2007, come inserito dal comma 51 della presente legge.

61. Espletati gli adempimenti di competenza, i commissari liquidatori cessano dall'incarico, il collegio dei revisori contabili decade ed il Presidente della Regione con propri decreti da pubblicare sul BUR, dichiara l'estinzione delle singole APT.

62. All'art. 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sviluppo Lazio SpA provvede a predisporre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande, una relazione istruttoria contenente la valutazione economico-finanziaria dei progetti pervenuti e delle imprese richiedenti. Il Presidente della Regione nomina il nucleo di valutazione composto dal dirigente della struttura competente in materia di attività produttive, con funzioni di presidente, da un funzionario indicato dal direttore regionale competente in materia di politiche per il lavoro e da un funzionario indicato dal direttore regionale competente in materia di programmazione economica. Il nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni, verifica, tenuto conto della relazione istruttoria di Sviluppo Lazio SpA, la rispondenza delle domande ai requisiti previsti dalla presente legge e la rispondenza dei progetti alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) ed esprime la valutazione finale sulla finanziabilità dei progetti presentati. Il direttore regionale competente in materia di attività produttive, sulla base della valutazione finale del nucleo di valutazione, con propria determinazione, provvede alla concessione delle agevolazioni.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sviluppo Lazio SpA eroga le agevolazioni previste dal presente capo, indicando le quote dei finanziamenti poste a carico dei fondi speciali di cui all'art. 8 e dandone comunicazione alla direzione regionale competente in materia di attività produttive.».

63. La lettera b) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 (Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato) e successive modifiche è soppressa.

64. L'art. 51 della legge regionale n. 10/2007 è abrogato.

65. All'art. 52 della legge regionale n. 10/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, viene individuato, mediante procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore.»;

b) al comma 5 le parole: «, su proposta del Comitato di cui al comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «, con propria deliberazione,»;

c) al comma 6 le parole: «da Artigiancassa S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto gestore»;


d) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le spese di gestione relative alle attività di cui al presente articolo sono a carico della Regione con le modalità previste da apposita convenzione da stipularsi con il soggetto gestore.».

66. All'art. 86 della legge regionale n. 10/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 le parole: «ad esclusione dell'art. 3, dell'art. 4, comma 3, degli articoli 5, 6, 7, commi 1, 2 e 7, e dell'art. 8» sono soppresse;

b) alla lettera i) del comma 1 le parole: «ad esclusione dell'art. 5 e dell'art. 7, commi 2, 3 e 4» sono soppresse.

67. All'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo alla patrimonializzazione dei Confidi del Lazio, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la parola: «straordinario» è soppressa; b) al comma 4, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di concessione del contributo».



68. Il termine previsto dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 31/2008, come modificato dal comma 67, si applica anche ai Confindi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto contributi ai sensi del citato art. 8 della legge regionale n. 31/2008.

69. La Regione istituisce il premio annuale denominato "Euro d'oro", nell'ambito degli interventi volti all'attuazione del patto di stabilità regionalizzato per il rispetto dei vincoli e delle regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali del territorio regionale.

70. Il premio "Euro d'oro" è assegnato agli enti locali virtuosi che si distinguono nell'attuazione del patto di stabilità regionalizzato e nel rispetto dei relativi vincoli, attraverso la concessione di un contributo da destinare alla realizzazione di un'opera in favore della cittadinanza.

71. Agli oneri di cui al premio "Euro d'oro" si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato: "Premio Euro d'oro nell'ambito dell'attuazione del patto di stabilità regionalizzato", con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

72. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle cinque province del Lazio, la Regione istituisce il "Fondo per la valorizzazione dell'identità territoriale", con uno stanziamento complessivo pari ad euro 10 milioni a valere sul triennio 2011-2013.

73. Il fondo di cui al comma 72 è destinato al finanziamento di un intervento per provincia, finalizzato alla valorizzazione del luogo ed al miglioramento delle condizioni di vita della cittadinanza, nel rispetto dell'identità e della vocazione del territorio.

74. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia di enti locali, stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 72 e in particolare le caratteristiche tecniche dei progetti ammissibili e la tempistica per la presentazione degli stessi, tenendo conto che è ammesso a finanziamento un singolo intervento per provincia.

75. Agli oneri di cui al "Fondo per la valorizzazione dell'identità territoriale" si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato: "Fondo per la valorizzazione dell'identità territoriale" con uno stanziamento pari ad euro 1 milione per l'annualità 2011, 5 milioni per l'annualità 2012 e 4 milioni per l'annualità 2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

76. La Regione, al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario nonché le gravi situazioni di disequilibrio di bilancio da parte dei comuni, istituisce il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni".

77. Il fondo di cui al comma 76 è finalizzato alla concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei comuni con una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, ai seguenti indicatori:

- a) utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;
- c) disavanzo di amministrazione.

78. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore al bilancio, di concerto con l'Assessore agli enti locali, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 76, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di cui alla parte II, titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e dei parametri di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009 (Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012);

b) l'istituzione e il funzionamento della commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, nella cui composizione deve essere garantita la partecipazione di un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne all'assessorato competente in materia di bilancio e di due esperti in materia di gestione economica e contabile degli enti locali delle amministrazioni centrali;

c) le procedure ed i parametri di controllo a cui il comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento dell'apposito contributo.

79. Agli oneri di cui al "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni" si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato: "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni" con uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per l'annualità 2011 ed euro 2.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

80. Al fine di armonizzare ed integrare la contabilità civilistica delle società strumentali in house con le previsioni della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, tra cui quelle rese necessarie o opportune dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) e successive modifiche e norme da essa derivate e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche ed al fine di assicurare la conformità alla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina in modo organico ed omogeneo le modalità di gestione e di controllo ex-ante, in itinere ed ex-post delle attività e delle risorse finanziarie affidate a dette società.

81. Il comma 2 dell'art. 14-bis della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"2. Alla realizzazione delle attività operative inerenti al fondo provvede la Società Finanziaria Laziale di Sviluppo SpA (Filas SpA). La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità per la gestione e l'utilizzo del fondo e individua gli interventi finanziabili, privilegiando le azioni che migliorano le ricadute sul sistema produttivo regionale, dell'attività di ricerca realizzata dalle università e dagli altri organismi di ricerca pubblici del Lazio."

82. In attuazione del riordino delle partecipazioni societarie previsto all'art. 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale competente in materia da lui delegato, sono autorizzati, in conformità alle previsioni del codice civile e dei rispettivi statuti societari, a porre in essere le iniziative necessarie per:

a) la cessione della partecipazione societaria alla Centrale del latte S.p.A., acquisita in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo all'acquisto di azioni nell'ambito della privatizzazione della Centrale del latte di Roma S.p.A.;

b) lo scioglimento e la liquidazione della società ARCEA Lazio S.p.A. di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale) e successive modifiche;


c) la cessione della partecipazione societaria Camera della Moda, oggi denominata Alta Roma SCpA, acquisita in attuazione dell'art. 81 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, relativo alla partecipazione della Regione all'Agenzia per la moda.

83. L'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 "art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17") e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«Art. 52. — 1. La Regione, nell'ambito delle finalità statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea e dei propri programmi di sviluppo economico e sociale del territorio regionale, nonché delle previsioni del codice civile, promuove la costituzione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A.

2. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano:

a) disposizioni tese a garantire il rispetto del diritto dell'Unione europea e della normativa statale in materia di in house providing;



b) con riguardo all'oggetto sociale, che la società operi quale strumento di attuazione delle politiche regionali dirette a favorire l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese e dei soggetti di volta in volta individuati dalla Regione per il perseguimento di particolari finalità di interesse pubblico e che svolga attività di assistenza tecnica, nelle materie di propria competenza, a favore della Regione.

3. Le attività si esplicano attraverso il rilascio di garanzie in forma diretta, di cogaranzia e di controgaranzia. A tal fine Unionfidi Lazio S.p.A. stipula apposite convenzioni con istituti di credito, intermediari finanziari, enti previdenziali ed agenti di riscossione. Le risorse attribuite dalla Regione secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003) sono costituite in parte in denaro ed in parte da garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le risorse possono essere utilizzate per garantire titoli o altri strumenti finanziari previa autorizzazione della Regione stessa.

4. Per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari Unionfidi Lazio S.p.A. costituisce uno o più comitati crediti, che operano in autonomia decisionale. I comitati sono costituiti nel rispetto degli orientamenti in materia di vigilanza sul credito e comprendono, tra gli altri, almeno un dirigente regionale, nominato con decreto del Presidente della Regione, con potere di veto sulla concessione delle garanzie limitatamente agli aspetti di legittimità.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, approva i piani annuali e triennali di attività adottati da Unionfidi Lazio S.p.A., in coerenza con le linee della programmazione regionale ed attribuisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese di gestione della società mediante il capitolo C21504.»

84. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Unionfidi Lazio S.p.A. adegua il proprio statuto a quanto previsto dall'art. 52 della l.r. 11/1997, come da ultimo modificato dal comma 83.

85. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.

86. La cartella di pagamento riferita alle sanzioni di cui al comma 85 deve contenere i dati prescritti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

87. Relativamente ai tributi regionali, in materia di sanzioni amministrative tributarie si applicano, per quanto non disciplinato dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662), al d.lgs. 472/1997 e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.

88. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è sostituito dal seguente:

“1. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati tramite bonifico bancario alla Tesoreria regionale o tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Regione Lazio.”

89. All'art. 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica “Valutazione dei dirigenti” è sostituita dalla seguente: “Valutazione e responsabilità dei dirigenti”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui ai capi II, III e IV della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo di cui all'art. 15 della presente legge ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all'art. 25. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.”

90. L'art. 25 della legge regionale 6/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. — (Comitato dei garanti) — 1. È istituito il Comitato dei garanti, di seguito denominato Comitato, che esprime il parere di cui all'art. 24, comma 7.

2. Il Comitato è costituito, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

a) un consigliere della Corte dei conti, con funzioni di presidente del Comitato;

b) due componenti, di cui uno scelto fra esperti in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e l'altro tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa;

c) un dirigente di struttura dirigenziale di livello generale del ruolo della Giunta regionale;


d) un componente dell'Organismo indipendente di valutazione.

3. Il Comitato resta in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

4. Le agenzie di cui alla legge regionale 1º febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) possono avvalersi del Comitato, previa stipula di apposita convenzione.

5. Con il regolamento di organizzazione sono disciplinate le modalità di scelta dei componenti di cui al comma 2, lettera c) e di funzionamento del Comitato stesso.»

91. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche le parole: “a valere sull'esercizio finanziario in corso” sono soppresse.



92. Dopo il comma 171 dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011) è inserito il seguente:

«171-bis. Agli oneri di cui ai commi dal 165 al 171 si provvede:

a) per i contributi della Regione in conto interessi, mediante il capitolo E61405 denominato: "Contributi in conto interessi per l'edilizia agevolata (spesa obbligatoria)" con uno stanziamento pari ad euro 3.000.000,00 per l'annualità 2011, ed euro 13.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013;

b) per la spesa relativa alla costituzione del Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a., mediante il capitolo E61507 denominato: "Spesa per la costituzione del Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a." con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1.000.000,00;

c) per la partecipazione della Regione al Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a., mediante il capitolo E62524 denominato: "Partecipazione della Regione Lazio al Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a." con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, pari ad euro 5.000.000,00.".

93. Al fine di diversificare e valorizzare l'offerta turistica locale del Comune di Fiuggi, l'importo pari ad euro 4.500.000,00 a valere sul capitolo C12511, esercizi finanziari 2011 e 2012, è destinato alla realizzazione di una struttura congressuale.

94. La Regione sostiene la crescita e lo sviluppo locale attraverso il "Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale", da attuarsi tramite gli enti locali del Lazio o le loro articolazioni territoriali e la cui dotazione finanziaria, per il triennio 2011-2013, è pari ad euro 60.000.000,00.

95. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità del programma di cui al comma 94.

96. Agli oneri di cui ai commi 94 e 95 si provvede mediante le disponibilità:

a) di cui al capitolo C22547, a valere sugli esercizi finanziari 2011 e 2012, per euro 15.000.000,00;

b) di cui al capitolo C12520, a valere sugli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, per euro 45.000.000,00.

97. Fatte salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, gli incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all'art. 55 dello Statuto nonché di società e altri enti privati a partecipazione regionale di cui all'art. 56 dello Statuto, la cui nomina sia riservata alla Regione, non possono essere conferiti a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell'incarico.

98. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che rivestano incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione trasmettono alla Presidenza della Regione una dichiarazione circa la sussistenza di una delle cause di cui al comma 97. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, il Presidente della Regione accerta la sussistenza di una delle cause di cui al comma 97 e, con propri decreti, dichiara la decadenza del componente nominato e provvede alla nomina del nuovo componente secondo quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto.

99. Le disposizioni di cui al comma 97 si applicano alle società e agli altri enti privati a partire dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

100. Le disposizioni di cui ai commi 97 e 98 si applicano, altresì, ai commissari ad acta e straordinari nominati dalla Regione negli enti di cui al medesimo comma 97.

101. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'art. 20 le parole da: "a persone esterne" a: "concrete esperienze di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti indicati dal presente comma. Gli incarichi sono conferiti, for-

nandone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. Per la durata dell'incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.";

b) al comma 9 dell'art. 20 le parole: "ridotto del 50 per cento" sono soppresse;

c) al comma 6 dell'art. 38 le parole da: "a persone esterne" a: "concrete esperienze di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti indicati dal presente comma. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. Per la durata dell'incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.".

102. All'art. 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 dopo le parole: "comunque acquisiti al suddetto patrimonio" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli trasferiti per effetto dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), fatta eccezione per i fondi rustici,";

b) al comma 2 le parole: "Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, ivi compresa la facoltà di riservare una percentuale dei predetti immobili a favore delle fasce sociali più deboli." sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, disciplina i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I beni di cui al comma 1 sono inseriti nel piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari previsto dall'art. 1, comma 31 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).

103. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla disciplina concernente i beni trasferiti alla Regione al fine di contribuire all'azzeramento del disavanzo sanitario, le parole: "agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e successive modifiche, relativi, rispettivamente, alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali e alla dismissione del patrimonio immobiliare, nonché all'art. 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e successive modifiche, relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare" sono sostituite dalle seguenti: ", all'art. 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003) e successive modifiche, limitatamente ai fondi rustici e all'art. 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) e successive modifiche.".



104. Il comma 34 dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, relativo ai beni immobili non soggetti a dismissione, è sostituito dal seguente:

“34. Le superfici boschive e le aree destinate a verde pubblico non sono oggetto di dismissione.”

105. Fatto salvo quanto previsto dal comma 106, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 18 (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui all'art. 24, comma 4, lettera a), della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del Servizio sanitario regionale, e successive modifiche) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29;

b) l'art. 48 (Modifiche all'art. 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e all'art. 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4;

c) l'art. 35 (Modifica dell'art. 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui all'art. 24, comma 4, lettera a), della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del Servizio sanitario regionale, e successive modifiche) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11;

d) l'art. 16 (Abrogazione dell'art. 18, comma 14 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 “Assessment del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003”) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2;

e) l'art. 36 (Dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del patrimonio pro-indiviso delle Aziende USL del Lazio di cui all'art. 24 della legge regionale 18/1994) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11;

f) l'art. 16 (Valorizzazione del patrimonio della “GEPRA comunione delle ASL del Lazio”) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27.

106. Per le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare pro-indiviso delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) attivate ai sensi dell'art. 17, commi 6 e seguenti e dell'art. 18 della legge regionale 29/2003 e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme ivi previste.

107. Nelle more dell'approvazione di un'organica disciplina normativa in materia di cinema ed audiovisivo la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, individua gli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2011 ed indica, in particolare:

- a) i beneficiari;
- b) le tipologie degli interventi e le relative priorità;
- c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti.

108. Gli interventi di cui al comma 107 sono realizzati nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità e con l'eventuale avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell'audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese.

109. Agli oneri di cui ai commi 107 e 108 si provvede:

a) per l'attuazione degli interventi di parte corrente, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G11, del capitolo denominato “Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo (parte corrente)” con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 500 mila, la cui copertura è garantita mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;

b) per l'attuazione degli interventi di parte capitale, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G12, del capitolo denominato: “Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo (parte capitale)”, con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 15 milioni, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera b) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

110. Dopo la lettera g quinquies) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) e successive modifiche è aggiunta, in fine, la seguente:

“g sexies) un rappresentante della sicurezza penitenziaria designato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP)”.

111. Il *Bollettino ufficiale* telematico della Regione, di seguito denominato BUR, è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti di alta amministrazione nonché di altri atti della Regione ed è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, nell'apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Lazio, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti.

112. Il BUR costituisce una delle parti essenziali del sito ufficiale della Regione, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, e la sua pubblicazione è curata dalla struttura amministrativa della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del BUR.

113. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul BUR in forma integrale, fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La pubblicazione in forma integrale degli atti amministrativi della Regione sul BUR costituisce forma di soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche e ha efficacia notiziale, fatta salva la facoltà degli organi della Regione di disporre in merito all'efficacia legale della pubblicazione sul BUR dei propri atti amministrativi.

114. Le modalità tecnologiche volte a garantire la formazione, l'integrità, l'autenticità e la conservazione a norma di legge dell'edizione informatica originale del BUR nonché le modalità di gestione, anche contabile, sono stabilite con regolamento di attuazione e integrazione, approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, che disciplina in particolare:

a) tempi e modalità del procedimento di pubblicazione del BUR e degli atti sul BUR, in armonia con le disposizioni vigenti in materia di flussi documentali dematerializzati;

b) l'aggiornamento delle modalità tecnologiche di inserimento del BUR in rete al variare delle norme vigenti in materia di diplomazia del documento informatico, con particolare riferimento al rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 82/2005;

c) le modalità per la trasmissione in via telematica degli atti digitali nativi destinati alla pubblicazione;

d) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di cui alla lettera c) e dell'autenticità e integrità del contenuto degli atti digitali pubblicandi;


e) le garanzie da adottare in riferimento all'esatta identificazione del mittente dei documenti digitali nativi contenenti gli atti inviati alla redazione del BUR per la pubblicazione;

f) le modalità di rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), con particolare riferimento ai capi VI e VII;

g) le modalità di archiviazione e di conservazione dei documenti digitali nativi contenenti i testi pubblicati sul BUR; h) le misure di sicurezza logiche, fisiche e organizzative da osservarsi, nel corso del procedimento finalizzato alla pubblicazione sul BUR, a garanzia del corretto trattamento dei dati personali tutelati dal d.lgs. 196/2003;

i) le modalità di gestione contabile del BUR;

l) le modalità di consultazione del BUR nonché la fissazione degli importi dei contributi dovuti per l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse ai sensi del comma 117.



115. Tutti gli atti pubblicati sul BUR sono catalogati in un apposito indice per materia, nel rispetto della tipizzazione degli atti degli organi regionali definita dalle norme di organizzazione, al fine di favorire la rapida reperibilità dei singoli atti pubblicati, nella modalità di cui al comma 114 e sono suddivisi in atti della Regione, dello Stato e di altri enti. Essi sono stampabili autonomamente dalla sezione apposita del sito ufficiale della Regione nella quale il BUR è diffuso.

116. Nel BUR sono pubblicati tutti gli atti la cui pubblicazione su questo strumento è resa obbligatoria dagli ordinamenti dell'Unione europea, statale e regionale, anche se provenienti da privati e, in particolare, i seguenti atti:

- a) le leggi e i regolamenti della Regione;
- b) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali;
- c) i provvedimenti degli organi regionali di direzione politica nonché dei dirigenti regionali per i quali sia prevista la pubblicazione da leggi, regolamenti ovvero dal dispositivo dei provvedimenti stessi;
- d) gli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ovvero nell'esercizio di funzioni proprie, per i quali sia prevista dalle norme vigenti la pubblicazione stessa;
- e) atti di enti pubblici la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione;
- f) le leggi ed i decreti dello Stato di interesse della Regione;
- g) le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna ai fini di una più diffusa pubblicità;
- h) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali e statali coinvolgenti la Regione in conflitti di attribuzioni o che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi regionali;
- i) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di illegittimità costituzionali di leggi regionali;
- l) gli atti di organi statali la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione;
- m) gli annunci e gli altri avvisi di cui, a norma delle vigenti disposizioni, è obbligatoria la pubblicazione nel foglio annunci legali delle province del Lazio e le inserzioni concernenti concorsi, avvisi e bandi.

117. La consultazione del BUR è gratuita ed è garantita presso gli uffici preposti alle relazioni con il pubblico (URP) della Regione e le biblioteche degli enti locali. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto a un contributo corrispondente a quello fissato per l'estrazione di copia degli atti amministrativi. I cittadini che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga possono chiedere, alla struttura di cui al comma 112, l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento, in caso di inoltro in cartaceo, di un contributo fissato con il regolamento di cui al comma 114.

118. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati entro dieci giorni rispettivamente dalla data di promulgazione e dalla data di emanazione. I testi pubblicati sul BUR si presumono conformi all'originale e costituiscono il testo legale dell'atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme all'originale.

119. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali, muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione conservata presso la Presidenza della Regione.

120. La pubblicazione degli atti degli enti pubblici ovvero di altri soggetti, qualora obbligatoria, non comporta oneri per i richiedenti.

121. Fatto salvo quanto previsto dal comma 122, sono abrogate:

- a) la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4 (Norme per la pubblicazione e diffusione del *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio);
- b) il comma 22 dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del BUR;
- c) l'art. 11 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, relativo a modifiche concernenti la pubblicazione e la diffusione del BUR.

122. L'abrogazione di cui al comma 121 decorre dalla data di pubblicazione del primo BUR telematico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2012.

123. All'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 18 le parole da: "Fermo restando" a: "vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando la disciplina recata in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie private dalla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e dal regolamento attuativo 26 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni) al fine di completare i procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi dell'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, si applicano le disposizioni previste dal presente comma e dai commi da 19 a 24 del presente articolo. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 10 agosto 2010,";

b) al comma 22 le parole: "entro il termine del 31 agosto 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 luglio 2012";

c) al comma 23 le parole: "dei provvedimenti di cui al comma 22" sono sostituite dalle seguenti: "del provvedimento di ricognizione di cui al comma 22";

d) al comma 24 le parole: "i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accREDITAMENTO istituzionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 4/2003." sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e/o il diniego dell'accREDITAMENTO istituzionale, entro il medesimo termine del 31 luglio 2012, indicato al comma 22.".

124. All'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 - art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), come modificata dalla legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 concernente disposizioni urgenti in materia sanitaria, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 10 agosto 2010, che entro il termine di cui all'art. 1, comma 18, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo all'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, abbiano presentato regolare domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accREDITAMENTO istituzionale definitivo, attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit SpA, secondo le modalità stabilite con il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche, devono:

a) qualora, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge regionale 3/2010, fermo restando il possesso dei requisiti organizzativi, abbiano dichiarato di non possedere alcuni dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal decreto del Commissario ad acta del 10 novembre 2010, n. 90 e successive modifiche per l'autorizzazione all'esercizio e/o per l'accREDITAMENTO istituzionale, trasmettere alla Regione e alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti, mediante la piattaforma applicativa informatica, entro il 31 ottobre 2011, un piano di adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per l'acquisizione dei requisiti mancanti, ad integrazione della documentazione già trasmessa. Al piano di adeguamento dovrà essere allegata la documentazione idonea a descrivere lo stato attuale delle strutture, la natura degli interventi da realizzare, l'assetto finale della struttura all'esito degli interventi. Entro il 31 dicembre 2011, le ASL valutano il piano e il crono programma, indicando le eventuali prescrizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell'attività assistenziale, anche a carico del Servizio sanitario regionale, in condizioni di sicurezza per i pazienti e successivamente trasmettono alla Regione la valutazione finale in ordine alla fattibilità del piano, alla congruità del crono programma e alla eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell'attività assistenziale con riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti. Qualora l'insussistenza dei requisiti strutturali e/o tecnologici sia riconducibile al mancato rilascio, da parte delle autorità



competenti, di certificati, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private devono espressamente indicare nel piano i provvedimenti mancanti, allegando le istanze presentate per ottenerne il rilascio. Decorsi centoventi giorni dall'istanza ovvero in caso di diniego, l'ASL comunica le valutazioni alla Regione. Le eventuali modifiche della titolarità della struttura e della compagine societaria non comportano assoggettamento alla procedura sopra descritta, ma, verificata la rispondenza alla normativa vigente della documentazione prodotta, di esse viene preso atto nel provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento istituzionale definitivo;

b) qualora si tratti di strutture soggette a processi di riconversione comportanti modifiche strutturali e/o tecnologiche, fermi restando i requisiti organizzativi, trasmettere alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, mediante la piattaforma applicativa informatica, entro il 31 ottobre 2011, un piano di adeguamento e relativo cronoprogramma degli interventi necessari per l'acquisizione dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle nuove attività assistenziali, a integrazione della documentazione già trasmessa. Le ASL valutano il piano e il cronoprogramma, indicando le eventuali prescrizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell'attività assistenziale, anche a carico del Servizio sanitario regionale, in condizioni di sicurezza per i pazienti e successivamente trasmettono alla Regione la valutazione finale in ordine alla fattibilità del piano, alla congruità del cronoprogramma e alla eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell'attività assistenziale con riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti;

c) qualora dichiarino il possesso dei requisiti producono attraverso la piattaforma applicativa informatica, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, nei termini e con le modalità stabilite con apposito provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2011.”;

b) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

“14-bis. La Regione trasmette alle strutture di cui al comma 14, lettere a) e b) e alla competente ASL, sulla base degli esiti della valutazione di cui alle medesime lettere, il nulla osta al piano e alla prosecuzione dell'attività assistenziale oppure le prescrizioni o l'eventuale sospensione dell'attività assistenziale, entro e non oltre il 31 gennaio 2012. In ogni caso le strutture di cui al comma 14, lettere a) e b) terminano gli interventi programmati entro il 31 luglio 2012. Nei sessanta giorni successivi le ASL verificano l'intervenuta acquisizione di tutti i requisiti tecnologici e strutturali e trasmettono gli esiti della verifica alla Regione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti nei successivi sessanta giorni.

14-ter. Le strutture che, entro la data del 31 maggio 2011, hanno trasmesso, mediante la piattaforma informatica, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante, attestante l'intervenuta acquisizione di tutti i requisiti tecnologici e strutturali che, in base alle dichiarazioni precedentemente rese, risultavano mancanti, sono inserite nel provvedimento amministrativo di ricognizione previsto dall'art. 1, comma 22, della legge regionale 3/2010 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti ivi previsti.”.

125. All'art. 1 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6, relativo all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione trasmette alle Asl del Lazio l'elenco aggiornato dei soggetti che abbiano perfezionato la loro domanda di accreditamento secondo i termini e le modalità di cui al presente comma, in modo da consentire l'inizio della verifica dei requisiti di cui al decreto del Commissario ad acta del 10 novembre 2010, n. 90, e successive modifiche, concernente i requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie e per l'accreditamento.” sono sostituite dalle seguenti: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione inserisce le strutture di cui al presente comma, che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, nel provvedimento amministrativo di ricognizione previsto dall'art. 1, comma 22, della legge regionale 3/2010 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti ivi previsti e avvia le procedure di verifica di cui al medesimo art. 1, commi 22, 23 e 24 della legge regionale 3/2010, come modificata dalla presente legge. Le strutture inserite nel provvedimento di ricognizione proseguono a erogare attività assistenziale per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nelle more del riconoscimento dell'accreditamento istituzionale. Le ASL procedono prioritariamente a valutare i piani e i cronoprogrammi delle strutture di

cui all'art. 2, comma 14, lettere a) e b) della legge regionale 9/2010 e successive modifiche. Successivamente e nel rispetto delle scadenze di cui alla presente legge procedono alle verifiche delle strutture inserite nel provvedimento di ricognizione. In ogni caso le verifiche e i requisiti autorizzativi sono effettuate secondo le modalità previste dall'art. 9 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche.”;

b) i commi 6, 7, 8, 9 e 13 sono abrogati.

126. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2011 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigeva nuovamente il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, limitatamente alla verifica della sperimentazione gestionale.

127. La Regione, al fine di garantire l'adozione di misure idonee a contrastare l'emergenza rifiuti, istituisce:

a) per le spese di parte corrente, un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB E31, denominato: “Spese connesse all'emergenza rifiuti – parte corrente”, con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1 milione, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo E31510;

b) per le spese in conto capitale, un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB E32, denominato: “Spese connesse all'emergenza rifiuti – parte capitale”, con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1 milione, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo E32510.

128. La legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato) e il regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7, di attuazione della medesima legge regionale 9/2006, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia di apprendistato, da emanare in attuazione del decreto legislativo approvato il 28 luglio 2011, recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'art. 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come modificato dall'art. 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, relativo al differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di apprendistato.

129. Nell'ambito del ruolo della Regione quale ente che ha aderito alla sperimentazione riferita al processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni di cui al decreto legislativo attuativo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) e successive modifiche, è istituito il Sistema informativo degli investimenti e dei fondi della Regione Lazio, di seguito denominato Sistema.

130. Il Sistema è costituito da un insieme integrato di flussi informativi relativi agli investimenti pubblici e provvede, coordinandosi con i relativi Sistemi informativi nazionali e regionali, al monitoraggio e alla gestione delle informazioni sull'attuazione delle politiche socio-economiche relative ai programmi d'investimento pubblici.

131. La Giunta regionale, con successiva deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, definisce l'ambito di applicazione, i criteri e le modalità di funzionamento del Sistema.

132. Agli oneri di cui al Sistema si provvede mediante uno stanziamento pari ad euro 200.000,00, per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, nell'ambito dello stanziamento del capitolo T19501.

133. Dopo il comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. La ricognizione delle somme eliminate dal conto dei residui passivi è consentita:

a) per obbligazioni perfezionate nei confronti di terzi ed assunte direttamente dall'amministrazione regionale;

b) per gli impegni assunti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, a condizione che queste ultime abbiano assunto l'impegno giuridicamente vincolante nei confronti di soggetti terzi.

1-ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, può concedere deroga alle condizioni di cui al comma 1-bis, nel caso di progetti strategici o interventi la cui realizzazione presenti particolari complessità, previa motivata richiesta dell'assessore competente per materia.”.



134. Al fine di garantire una semplificazione degli adempimenti amministrativi nei procedimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d*, *f*, *g*, *l*, *ee*), della legge n. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, che disciplina la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche.

135. Per le finalità di cui al comma 134, la Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione, adottato ai sensi dell'art. 47 dello Statuto:

a) individua i procedimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA ed indica, per ciascun procedimento, il termine per l'adozione del provvedimento finale, decorso il quale l'istanza si intende accolta;

b) descrive gli adempimenti cui i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria relativa a ciascun procedimento di cui alla lettera *a*), ivi compresi gli adempimenti relativi al rilascio, nei confronti dei soggetti esercenti l'attività agricola, della certificazione della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale nonché al rilascio della certificazione dell'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento.

136. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 143 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, è aggiunta la seguente:

"b-bis) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, ai sensi dell'art. 4, lettera *a*), del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), previa acquisizione del parere delle commissioni tecniche permanenti di cui all'art. 24 dello stesso r.d. 147/1927, costituite presso le aziende unità sanitarie locali."

137. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), relativo ai casi di inidoneità alla mansione specifica, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce commissioni medico-legali, sulla base di quanto definito nei protocolli di intesa e in specifiche convenzioni stipulate con i soggetti di cui allo stesso comma, quale organo consultivo dell'organo di vigilanza di cui all'art. 41, comma 9, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche. 1 ter. L'organo di vigilanza di cui all'art. 41, comma 9, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, in sede di ricorso avverso il giudizio relativo alla mansione specifica, per la conferma, la modifica o la revoca del giudizio, si avvale degli accertamenti sanitari effettuati dalla commissione medico-legale di cui al comma 1-bis e trasmette all'uoop alla stessa commissione tutta la documentazione sanitaria, relativa al lavoratore interessato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)."

138. Il comma 50 dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla designazione dei componenti di nomina regionale dell'organo di controllo contabile interno degli enti pubblici dipendenti, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, è abrogato.

139. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia pubblica residenziale) dopo le parole: "provincia di riferimento.", sono inserite le seguenti: "A seguito della scissione,".

140. Dopo il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche è inserito il seguente:

"7-bis. Il prezzo di alienazione può essere ridotto fino al 45 per cento dal comune o dalla frazione di comune o dall'università agraria o dall'associazione agraria interessati, con deliberazione motivata, soggetta ad approvazione della Giunta regionale, in relazione a particolari situazioni di esigenze abitative, per coloro che abbiano eseguito la costruzione di cui al comma 2 o l'abbiano acquistata al solo scopo di destinarla a prima casa, purché la superficie complessiva dell'edificio non superi i 450 metri cubi."

141. La Regione, al fine di riqualificare il territorio del centro storico di Roma Capitale, con particolare riguardo al rione Esquilino nell'ambito del municipio I, così come previsto dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 (Iniziativa di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma) e successive modifiche, prevede un finanziamento pari ad euro 500 mila per ciascuna delle annualità 2011 e 2012.

142. Agli oneri di cui al comma 141 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B32, di un apposito capitolo denominato: "Iniziativa di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma" con uno stanziamento pari ad euro 500 mila per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo B32510.

143. La Regione promuove lo sviluppo delle imprese attraverso il "Programma straordinario finalizzato al miglioramento e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a favore dei comuni o enti locali con insediamenti produttivi e commerciali", da attuarsi tramite gli enti locali del Lazio o le loro articolazioni territoriali e la cui dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2011, è pari ad euro 8.000.000,00.

144. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità del programma di cui al comma 143.

145. Agli oneri di cui al comma 143 si provvede mediante le disponibilità di cui al capitolo B22501 per euro 8.000.000,00, a valere sull'esercizio finanziario 2011.

146. All'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 19 dopo le parole: "commi 20, 21, 22" sono inserite le seguenti: " , 22-bis";

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

"22-bis. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera *b*), dello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, un regolamento di attuazione e integrazione, nel quale sono disciplinati:

a) i tempi e le modalità per lo svolgimento del procedimento di VAS, anche al fine della riduzione degli oneri amministrativi, mediante l'utilizzo prioritario di modalità telematiche, quali la posta elettronica certificata (PEC);

b) i criteri per l'individuazione degli enti locali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di VAS;

c) criteri ulteriori e compatibili con quelli previsti dal d.lgs. 152/2006, per l'individuazione dei piani o programmi da sottoporre a VAS;

d) i casi in cui è obbligatorio, in sede di procedura di VAS, l'utilizzo dei pareri e della documentazione già acquisita in sede di verifica di assoggettabilità a VAS."

147. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1, comma 22-bis, della legge regionale n. 14/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 363 e 5 marzo 2010, n. 169, relative a disposizioni in materia di VIA e di VAS.

148. La Regione, in armonia con gli articoli 7 e 9 dello Statuto, al fine di garantire la continuità degli interventi di manutenzione, conservazione e valorizzazione, nonché di fruizione del patrimonio culturale e ambientale del Parco archeologico-ambientale di Vulci, concede un contributo straordinario al Comune di Montalto di Castro (VT), di importo pari ad euro 500 mila, attraverso un incremento dello stanziamento di cui al capitolo G24553 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011.

149. Alla copertura degli oneri di cui al comma 148 si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera *d*) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

150. È istituito l'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l'impiego di animali.

151. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento di attuazione contenente i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 150.



152. Le manifestazioni svolte da almeno dieci anni sul territorio regionale, anche in modo non continuativo, sono iscritte automaticamente all'elenco di cui al comma 150. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte al medesimo elenco sono autorizzate dal comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 151. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito necessario per l'accesso ai contributi regionali.

153. Il comma 3 dell'art. 65-bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) va interpretato nel seguente modo: "Ai fini di cui al comma 3, ai titoli abilitativi edilizi e successive varianti, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le variazioni previste dall'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia), sempre che le richieste di titolo abilitativo siano pervenute entro la data di cui al comma 2, ed anche se i relativi titoli siano stati rilasciati successivamente a tale data, si applicano le disposizioni previste rispettivamente dagli strumenti urbanistici vigenti ovvero, nei comuni sprovvisti di pianificazione urbanistica, alle zone poste al di fuori del perimetro dei centri abitati, quelle previste dall'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, concernente la disciplina urbanistico-edilizia nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali, e successive modifiche."

154. Nelle more dell'approvazione di una legge organica in materia, la Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, un programma di attività relativo ad interventi di natura socio assistenziale destinati a pazienti affetti da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza e a sostegno delle loro famiglie.

155. Per la realizzazione del programma di cui al comma 154, viene destinata una somma fino ad euro 500 mila per spese di investimento, a valere sul capitolo H42518, esercizio finanziario 2011, ed una somma pari ad euro 2 milioni per spese di natura corrente, a valere sul capitolo H41584, esercizio finanziario 2011.

156. La Regione, ai sensi degli articoli 7 e 9 dello Statuto, promuove:

a) la conoscenza e la valorizzazione del territorio regionale, monumentale, storico-artistico e paesaggistico dei luoghi della memoria del Risorgimento nell'ambito di un progetto unitario di recupero culturale identitario;

b) lo studio e la ricerca degli eventi che si sono svolti nei luoghi del Risorgimento;

c) la divulgazione, soprattutto a livello scolastico, della conoscenza dei luoghi risorgimentali del Lazio.

157. Sono luoghi della memoria del Risorgimento nel territorio della regione i siti in cui si sono svolti accadimenti storici significativi nel periodo che va dal 1815 al 1870.

158. La Giunta regionale individua i siti di cui al comma 157 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di una commissione formata da tre esperti di storia risorgimentale nominati dall'Assessore regionale competente in materia di cultura sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura.

159. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 156 la Regione eroga contributi ai soggetti di cui al comma 160 per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) censimento e catalogazione dei beni culturali;

b) istituzione di centri di documentazione museali o altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche;

c) istituzione di parchi archeologici e culturali ai sensi dell'art. 31 ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche;

d) studi e ricerche a carattere storico, documentario, architettonico ed artistico;

e) progetti mirati alla conservazione, al potenziamento, al collegamento e alla valorizzazione delle strutture e dei servizi culturali e museali già presenti sul territorio;

f) progetti divulgativi e didattici.

160. Possono beneficiare dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 159 le province ed i comuni nei cui confini siano siti i luoghi del Risorgimento nonché altri enti pubblici interessati e le associazioni culturali senza scopo di lucro.

161. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di cultura, stabilisce con propria deliberazione:

a) i criteri e le priorità per il finanziamento dei progetti;

b) l'importo e la percentuale massima dei contributi, concedibili in misura comunque non superiore all'80 per cento del costo complessivo dell'iniziativa finanziabile;

c) le modalità di erogazione dei contributi concessi;

d) le modalità di effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative, fatto salvo quanto previsto dal comma 163.

162. Per la concessione dei contributi i soggetti richiedenti, entro il 30 novembre di ogni anno, presentano apposita domanda alla direzione regionale competente in materia di cultura unitamente al programma dettagliato degli interventi che si intendono realizzare corredato delle relative previsioni di spesa.

163. I beneficiari dei contributi, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui sono stati erogati i contributi, presentano alla direzione regionale competente in materia di cultura un rendiconto dettagliato degli interventi realizzati e delle spese sostenute. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti nonché l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate comportano la revoca totale o parziale del contributo concesso.

164. Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 159 è istituito un apposito capitolo denominato "Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del Risorgimento del Lazio", nell'ambito dell'UPB G23, con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100.000,00, la cui copertura finanziaria è garantita mediante il prelievo di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione 2011.

165. La Regione, all'interno del piano regionale della prevenzione 2010-2012, promuove misure atte ad incentivare la diagnosi precoce dei portatori della malattia celiaca nel territorio regionale attraverso un sistema di rete creato in attuazione del piano regionale di prevenzione, anche attraverso un piano di sensibilizzazione e di comunicazione della popolazione nel territorio regionale.


166. Dopo il comma 9 dell'art. 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, è inserito il seguente:

"9-bis. Per i comuni ad alta tensione abitativa, nel caso di procedure di evidenza pubblica, anche in corso, finalizzate al reperimento di alloggi ed aree da destinare all'edilizia sociale e all'edilizia residenziale pubblica, le procedure di adozione e di eventuali controdeduzioni alle varianti allo strumento urbanistico dei progetti e dei programmi urbanistici di cui al presente articolo, sono approvate dal consiglio comunale con propria deliberazione, previa conferenza dei servizi convocate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche con la partecipazione delle amministrazioni interessate dall'intervento, ivi compresa la Regione e le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, qualora l'intervento sia ricompreso all'interno di aree di interesse culturale, ambientale o comunque vincolate. Le varianti urbanistiche contenute nei progetti e programmi sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Le procedure previste dal presente comma devono in ogni caso concludersi entro il 31 gennaio 2015."

167. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 21/2009, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, è sostituito dal seguente:

"4. Le DIA e le domande per il rilascio del permesso di costruire sono presentate a decorrere dal termine di cui art. 2, comma 4. Le DIA previste in relazione agli interventi di cui all'art. 3 possono essere presentate dalla data del 15 settembre 2011 ed entro il 31 gennaio 2015."

168. Al comma 4-ter dell'art. 16 della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, le parole: "destinate a edilizia sovvenzionata" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare all'edilizia sovvenzionata nonché, in misura non superiore al 50 per cento, all'edilizia convenzionata e agevolata."



169. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 170 e 171.

170. I contributi di cui al comma 169 esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 142 del 14 maggio 1998.

171. I contributi di cui al comma 169, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono europee legge n. 83, del 27 marzo 1999, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

172. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 agosto 2011

POLVERINI

12R0177

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 13.

Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche.

(Pubblicata nel S.O. n. 160 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 27 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Disposizioni relative alle procedure per il finanziamento di opere pubbliche)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 30, commi 3 e 5, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche, la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici può, previa domanda del soggetto destinatario del finanziamento, prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa, anche se, alla data di presentazione della domanda, detto termine sia già scaduto.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, ai finanziamenti regionali in materia di opere pubbliche concessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve le domande di proroga già presentate presso la direzione regionale infrastrutture, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007) e successive modifiche, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 agosto 2011

POLVERINI

12R0178

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 14.

Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) e successive modifiche.

(Pubblicata nel S.O. n. 160 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 27 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 «Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche» e successive modifiche.

1. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche è sostituito dal seguente:


«4. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, sono consentite, esclusivamente per l'esercizio delle attività autorizzate:

a) l'installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, e dei relativi preingressi e cucinotti;

b) l'installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali;

c) la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo;

d) l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende.».



Art. 2.

Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 13/2007

1. Dopo l'art. 25 nella sezione II del capo III della legge regionale n. 13/2007 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (*Disposizioni per l'attività edilizia nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta*). — 1. Entro il perimetro delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 23, comma 4, l'installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, dei relativi preingressi e cucinotti, anche se collocati permanentemente, previsti dal citato art. 23, comma 4, lettera a) e delle altre strutture di cui al medesimo art. 23, comma 4, lettera d), costituiscono attività edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio, sempre che siano effettuati nel rispetto delle condizioni strutturali e di mobilità stabilite dal regolamento di cui all'art. 56, fatto comunque salvo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 5, 6, comma 6 e 10, comma 8-bis, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, considerato che le installazioni ed il rimessaggio dei predetti mezzi nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali, fatte salve le eventuali ulteriori modalità esecutive fissate nel piano e nel relativo regolamento approvati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, non comportano modifiche sostanziali sotto il profilo ambientale.

2. L'installazione dei manufatti di cui all'art. 23, comma 4, lettera b) è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nel caso in cui il manufatto abbia un carattere assolutamente temporaneo e sia smontato al termine della stagione turistica, ed in ogni caso entro i dodici mesi, o al rilascio del permesso di costruire previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche nel caso sia utilizzato per un periodo più lungo. A tal fine per prefabbricati leggeri si intendono i manufatti costituiti, nel rispetto dei criteri di idoneità statica, da elementi di dimensioni ridotte, prodotti fuori opera, da assemblare a secco, cioè senza l'ausilio di cemento o altri leganti idraulici, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 56.

3. La realizzazione dei manufatti di cui all'art. 23, comma 4, lettera c) e dei manufatti edilizi destinati ai servizi di cui al medesimo art. 23, alinea del comma 4 è subordinata al rilascio del permesso di costruire previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche.

4. Il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 3 è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo unilaterale a favore del comune, anche eventualmente assistito da polizza fideiussoria, mediante il quale il titolare della struttura ricettiva deve impegnarsi per sé e aventi causa, a realizzare a sua cura e spese tutte le opere interne al complesso turistico a servizio delle unità di soggiorno temporaneo di cui all'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e delle eventuali ulteriori opere che si dovessero rendere necessarie per il corretto esercizio delle attività prescritte in sede di autorizzazione all'esercizio.

5. L'installazione delle reti tecnologiche e di manufatti interni alle strutture ricettive a servizio delle piazzole non sono soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, purché connessi alle reti comunali o a un depuratore della struttura stessa e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

6. Le aree ed i manufatti delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 23, comma 4 non possono essere oggetto di frazionamento mediante vendita o cessione del diritto di superficie o qualsiasi altra forma di cessione a singoli.

7. L'accertamento di opere eseguite o in corso di esecuzione senza i prescritti titoli abilitativi edilizi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte I, titolo IV, capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche nonché quelle previste dalla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche.

8. Nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate nei territori ricadenti nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento di cui agli articoli 26 e 27 della stessa, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 nonché, previa comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può dettare, nel termine di trenta giorni, specifiche modalità realizzative dell'intervento, quelli necessari per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 56 per la prima classificazione delle strutture o per la loro riclassificazione migliorativa. Nelle strutture precedentemente perimetrare, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l'installazione, la rimozione e/o lo spostamento dei mezzi mobili di pernottamento di cui all'art. 23, comma 4, lettere a) e d) non costituiscono mutamento dello stato dei luoghi, pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori. Nei casi in cui le strutture sono state autorizzate successivamente all'istituzione del parco ove sono ricomprese, il rilascio del parere dell'ente parco riguardante un intervento che non prevede titoli abilitativi edilizi è reso entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale interviene l'accoglimento per silenzio assenso.

9. La trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all'aria aperta ad un'altra (campeggio, villaggio turistico, area di sosta temporanea) ovvero il passaggio da una determinata classificazione della struttura ad un'altra (stelle), ai sensi di quanto previsto dal regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) e successive modifiche, non assume rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto quest'ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio.

Art. 3.

Disciplina urbanistica delle aree da destinare a struttura ricettiva all'aria aperta

1. Ferma restando l'esclusione dell'applicazione per le strutture ricettive all'aria aperta delle disposizioni previste dalla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 (Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione) nonché dall'art. 33 del piano territoriale paesistico regionale adottato dalla Giunta regionale con deliberazioni 25 luglio 2007, n. 556 e 21 dicembre 2007, n. 1025 per le aree classificate paesaggio degli insediamenti urbani, ai fini della ricognizione e del successivo inserimento negli strumenti urbanistici ai sensi del comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il competente organo comunale, con propria deliberazione, perimetra le strutture ricettive all'aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 30/1974, incluse totalmente o parzialmente nei territori di cui all'art. 1, primo comma, lettere a) e b), della medesima legge regionale n. 30/1974, nel rispetto degli eventuali ulteriori vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e di cui al capo IV delle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano territoriale paesistico regionale (PTPR), nella consistenza delle aree impegnate ai fini ricettivi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 30/1974, ai sensi ed agli effetti dell'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52 (Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione). Gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette tengono conto nei rispettivi piani di assetto delle strutture campeggistiche esistenti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni devono procedere:

a) alla ricognizione delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 23, comma 4, della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche, per le quali sono già state rilasciate autorizzazioni all'esercizio;

b) all'inserimento negli strumenti urbanistici generali in corso di adozione o nelle loro varianti delle strutture ricognite di cui alla lettera a) e perimetrare ai sensi del comma 1, le quali mantengono la loro destinazione d'uso;



c) all'inserimento negli strumenti urbanistici generali in corso di adozione o nelle loro varianti delle strutture ricognite di cui alla lettera a), non rientranti tra quelle previste dal comma 1, che siano conformi ai vincoli paesaggistici e ambientali, le quali mantengono la loro destinazione d'uso;

d) all'individuazione negli strumenti urbanistici generali in corso di adozione o nelle loro varianti di aree ove delocalizzare le strutture ricognite di cui alla lettera a), non rientranti tra quelle previste dal comma 1, che risultino non conformi ai vincoli paesaggistici e ambientali o in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici relative a interventi considerati strategici per lo sviluppo del territorio;

e) alla variazione degli strumenti urbanistici vigenti per l'inserimento delle strutture ricognite di cui alla lettera a) che siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici stessi, ma conformi alle norme paesaggistiche, ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro.

3. Per i fini di cui al comma 2, lettera e), i comuni possono convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, dandone contestuale pubblico avviso e previo deposito in libera visione al pubblico dei relativi atti ed elaborati progettuali con le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Alla conferenza di servizi partecipa la Regione, per mezzo di un unico rappresentante, delegato dal Presidente della Regione ai sensi della normativa regionale vigente in materia e la Provincia competente per territorio, per mezzo di un unico rappresentante, delegato dal Presidente della Provincia. Nel caso l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche, si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione della conferenza. L'assenso dato dalla Regione in sede di conferenza sostituisce l'approvazione regionale della variante. La procedura di cui al presente comma può applicarsi anche all'individuazione delle aree da destinare a nuove strutture ricettive all'aria aperta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici).

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici di cui al comma 2, lettera d), i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta incluse totalmente o parzialmente nei territori di cui all'art. 1, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale n. 30/1974, realizzate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge e per le quali sono state rilasciate le relative autorizzazioni all'esercizio e ricognite ai sensi del comma 2, lettera a), rinnovano la richiesta di autorizzazione all'esercizio ai sensi della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche sulle aree ove è prevista la loro delocalizzazione ai sensi del comma 2, lettera d) del presente articolo e richiedono i necessari titoli abilitativi edilizi previsti dall'art. 25-bis della stessa legge regionale n. 13/2007, i quali sono rilasciati dal comune, previa verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica delle strutture stesse. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, i comuni possono autorizzare in via provvisoria le strutture da delocalizzare. L'autorizzazione provvisoria non costituisce sanatoria delle eventuali opere edilizie abusive, né accettazione della destinazione data dai privati al terreno.

5. Le riduzioni del contributo per le opere di urbanizzazione previste dall'art. 11-bis, primo comma, della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e successive modifiche, si applicano alla superficie di insediamento delle unità di soggiorno temporaneo, come definita dall'art. 6 della stessa legge regionale n. 35/1977. Per le strutture di servizio le riduzioni si applicano nei limiti fissati dall'art. 11-bis, secondo comma, della legge regionale n. 35/1977.

6. Qualora i comuni non adempiano agli obblighi previsti dalla presente legge, la Regione provvede in via sostitutiva in conformità all'art. 49 dello Statuto, previo invito a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all'adeguamento del regolamento di cui all'art. 56 della legge regionale n. 13/2007 a quanto previsto dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 agosto 2011

POLVERINI

12R0179

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 15.

Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.

(Pubblicata nel S.O. n. 160 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 27 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attesa del riordino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), la Regione interviene nelle situazioni di crisi gestionale del servizio pubblico, al fine di garantire la continuità, la trasparenza e la corretta funzionalità del servizio stesso, in modo da assicurare la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione, in conformità all'art. 56 dello Statuto, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, promuove la costituzione di una società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata Lazio Ambiente S.p.A., con sede in Roma. La società Lazio Ambiente S.p.A. è costituita in forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile.


Art. 2.

Condizioni per la partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione alla società Lazio Ambiente S.p.A. è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto, prevedano che:

a) il capitale della società sia inizialmente costituito dall'apporto minimo di euro 120.000,00;

b) alla Regione venga inizialmente riservato il 100 per cento delle azioni e successivamente non meno del 51 per cento del capitale sociale;



c) l'oggetto sociale sia coerente con le finalità di cui all'art. 1 e preveda in particolare che la società possa:

1) acquisire aziende o rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

2) acquisire sotto qualsiasi forma o realizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché acquisire altre dotazioni patrimoniali destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall'art. 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche;

3) gestire gli impianti e le dotazioni di cui al numero 2) ovvero affidare la gestione degli stessi ai gestori del servizio integrato dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall'art. 113, comma 13, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, ossia tramite procedure di evidenza pubblica;

4) procedere, con riferimento al Consorzio Gaia - Gestione Associata Interventi Ambientali - S.p.A., con sede in Colferro, qualora necessario, all'acquisizione, nel rispetto dell'art. 4-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito, stante la natura di creditore privilegiato vantata dalla Regione nei confronti del Consorzio stesso, previa cessione del relativo credito da parte della Regione;

d) alla Regione spetti la facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa alla società.

2. Le attività di cui ai numeri 1, 2, 3, della lettera c) del comma 1 dovranno essere autorizzate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di bilancio.

3. Ai fini della partecipazione della Regione alla società Lazio Ambiente S.p.A., la Giunta regionale, entro il 30 giugno precedente l'anno di riferimento, previa concertazione con le associazioni, gli enti locali, le autonomie funzionali, delibera la proposta di piano programmatico con la quale stabilisce gli interventi da realizzare di cui ai numeri 1, 2, 3 della lettera c) del comma 1, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio.

4. La società Lazio Ambiente S.p.A. svolge la propria attività nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea vigente, ed in particolare di quanto disciplinato in materia di aiuti di Stato.

Art. 3.

Procedure per la costituzione e gli aumenti di capitale

1. Il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per la costituzione della società Lazio Ambiente S.p.A. e per rendere operante la partecipazione della Regione alla società stessa e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo ed a sottoscrivere le azioni.

2. Il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati, in sede di aumento di capitale, a sottoscrivere azioni sino ad euro 20.000.000,00.

Art. 4.

Rappresentanti della Regione nella società

1. La Regione è rappresentata nell'assemblea della società Lazio Ambiente S.p.A. dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia da lui delegato.

2. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione stessa.

3. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C16, di un apposito capitolo denominato: «Partecipazione della Regione Lazio alla Società Lazio Ambiente S.p.A.», con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 20.000.000,00, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 agosto 2011

POLVERINI

12R0180

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2011, n. 16.

Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Autorità competente

1. Per i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.

2. L'autorità regionale competente in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale è individuata nell'apposita struttura dell'assessorato competente in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

3. La competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale è delegata alle province, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Nell'esercizio di tale funzione le province possono avvalersi del supporto tecnico-analitico fornito dall'Agenzia regionale per la protezione ambientata del Lazio (ARPA) e di quello del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche.

4. La competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 è riservata alla Regione.



Art. 2.

Misure semplificatrici a favore delle tecnologie pulite ed efficienti

1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonte rinnovabile e la realizzazione di infrastrutture elettriche lineari necessarie all'immissione nel sistema elettrico dell'energia prodotta dagli impianti di energia da fonte rinnovabile, nonché al fine di ridurre le emissioni in atmosfera mediante la riduzione delle perdite di rete e la crescita del settore delle fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto dell'art. 6, comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006, sono incrementate del 30 per cento le soglie di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006, relative ai progetti di cui al punto 2, lettera c) ed al punto 7, lettera z) del medesimo allegato.

2. L'incremento della soglia di cui al comma 1 non si applica ai progetti di cui al punto 2, lettera c) dell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 localizzati nei siti appartenenti alla rete Natura 2000.

Art. 3.

Ambito di applicazione della procedura semplificata per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile

1. La procedura abilitativa semplificata disciplinata all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) si applica, in attuazione del comma 9 del medesimo articolo, agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione fino a 1 MW elettrico di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentita la competente commissione consiliare, delibera, con cadenza triennale, l'ammontare degli oneri istruttori relativi ai procedimenti di cui al comma 1. In via transitoria gli oneri istruttori da corrispondere ai comuni per lo svolgimento della procedura abilitativa semplificata sono pari allo 0,03 per cento del costo dell'investimento.

3. I comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente copia dei titoli abilitativi rilasciati.

4. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387/2003, si applica ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici ed agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, precedentemente autorizzate, fatta salva la disciplina in materia di tutela delle risorse idriche e di valutazione di impatto ambientale come previsto al comma 11 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011.

Art. 4.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, i commi da 19 a 22 relativi ai procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale;

b) il comma 2 dell'art. 46 della legge regionale 6 giugno 1999, n. 6 relativo all'autorità competente in materia di VIA;

c) l'art. 103-bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) relativo alle autorità competenti al rilascio dell'AIA;

d) il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 23 novembre 2006, n. 17 relativo a modifiche alla legge regionale n. 14/1999.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 dicembre 2011

POLVERINI

12R0181

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2011, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 48 del 28 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'art. 28 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 «Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche»)

1. All'art. 28 della legge regionale n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: «comunicano» sono inserite le seguenti: «, per via telematica,» e dopo la parola: «presenze» sono inserite le seguenti: «alla Regione e»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio regionale, adotta specifiche linee guida concernenti modalità e termini delle comunicazioni di cui al comma 1.»

Art. 2.

(Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 13/2007)

1. Il comma 11 dell'art. 31 della legge regionale n. 13/2007 è sostituito dal seguente:


«11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai sensi dell'art. 28 da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.»

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 dicembre 2011

POLVERINI

12R0182



REGOLAMENTO REGIONALE 16 dicembre 2011, n. 12.

Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune di mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge regionale 11 agosto 2008, n.14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), attua il regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e le relative disposizioni applicative, limitatamente all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo.

Art. 2.

(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP)

1. La Regione riconosce le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di seguito denominate OP, che perseguono le finalità di cui all'art. 122, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, hanno come attività principale, ai sensi dell'art. 26 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011 (recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati), la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali sono riconosciute e soddisfano i requisiti di cui all'art. 3.

Art. 3.

(Requisiti per il riconoscimento delle OP)

1. La Regione riconosce le OP che:

a) assumono una delle forme giuridiche societarie previste dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

b) soddisfano i requisiti di cui agli articoli 125-bis e 125-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c) soddisfano gli ulteriori requisiti di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2011, n. 5463 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi), di seguito denominato decreto MIPAAF.

d) raggiungono i livelli di valore minimo di produzione commercializzata con riferimento ai parametri di riconoscimento regionale indicati nell'allegato A.

2. In particolare, le OP:

a) hanno la sede legale nel territorio regionale;

b) hanno un numero minimo di produttori pari a cinque;

c) realizzano, all'interno del territorio regionale, il prodotto o i gruppi di prodotto che concorrono a formare il maggior valore della produzione commercializzata;

d) operano con riferimento al prodotto o ai gruppi di prodotto precisati nella domanda di riconoscimento di OP, sulla base dell'elenco di prodotti e gruppi di prodotto contenuto nell'allegato A;

e) assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento della OP, prevedendo anche che un unico socio non possa detenere più del 35 per cento delle quote sociali con diritto di voto della OP o più del 35 per cento dei diritti di voto della OP.

3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata struttura regionale competente, comunica al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e, in qualità di Organismo pagatore, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, i livelli di valore minimo di produzione commercializzata di cui all'allegato A.

Art. 4.

(Richiesta di riconoscimento della OP)

1. La OP che intende ottenere il riconoscimento presenta alla struttura regionale competente apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta sulla base di quanto previsto nell'allegato B. La OP cura, altresì, l'inserimento della richiesta nel sistema informatizzato di cui all'art. 21 del decreto MIPAAF.

2. La struttura regionale competente, entro tre mesi dalla presentazione della richiesta, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 sulla base della documentazione presentata e attraverso accertamenti in loco, secondo quanto previsto nell'allegato, parte A, del decreto MIPAAF, riconosce la OP e provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA, entro i trenta giorni successivi.

Art. 5.

(Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori - AOP)

1. La Regione riconosce le associazioni di organizzazioni di produttori, di seguito denominate AOP, che, ai sensi dell'art. 125-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono costituite su iniziativa di OP riconosciute e soddisfano i requisiti di cui all'art. 6.

2. Le AOP possono svolgere qualsiasi attività propria di una OP.

Art. 6.

(Requisiti per il riconoscimento delle AOP)

1. La Regione riconosce le AOP che:

a) assumono una delle forme giuridiche societarie previste dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

b) soddisfano i requisiti di cui all'art. 125-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c) soddisfano gli ulteriori requisiti di cui all'art. 5 del decreto MIPAAF.

2. In particolare, le AOP:

a) hanno la sede legale nel territorio regionale e sono costituite da almeno due OP riconosciute;

b) realizzano all'interno del territorio regionale il prodotto o i gruppi di prodotto che concorrono a formare il maggior valore della produzione commercializzata;



c) possono associare una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP con i limiti di cui all'art. 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011. Le suddette persone fisiche e giuridiche, in ogni caso, non possono detenere complessivamente più del 10 per cento delle quote sociali con diritto di voto della AOP;

d) assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con la legislazione societaria vigente, prevedendo anche che un'unica OP non possa detenere più del 50 per cento delle quote sociali con diritto di voto.

Art. 7.

(Richiesta di riconoscimento della AOP)

1. La AOP che intende ottenere il riconoscimento presenta alla struttura regionale competente apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta sulla base di quanto previsto nell'allegato C. La AOP cura, altresì, l'inserimento della richiesta nel sistema informatizzato di cui all'art. 21 del decreto MIPAAF.

2. La struttura regionale competente, entro tre mesi dalla presentazione della richiesta:

a) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 sulla base della documentazione presentata e di quella già in possesso dell'amministrazione regionale riguardante le singole OP socie;

b) effettua accertamenti a campione con riferimento ai dati anagrafici e catastali dichiarati e alle superfici, secondo quanto previsto nell'allegato, parte A, del decreto MIPAAF;

c) riconosce la AOP e provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA, entro i trenta giorni successivi.

Art. 8.

(Revoca, sospensione del riconoscimento. Ulteriori sanzioni)

1. In caso di inosservanza sostanziale dei criteri di riconoscimento, il riconoscimento è revocato ai sensi dell'art. 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011.

2. In caso di commissione di frode con riguardo agli aiuti finanziari di cui all'art. 10, si applicano le misure di cui all'art. 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011.

3. Il riconoscimento delle OP e delle AOP è sospeso in caso di inosservanza sostanziale temporanea dei criteri di riconoscimento, ai sensi dell'art. 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011.

4. Il riconoscimento delle OP e delle AOP può essere sospeso in caso di sospetta frode con riguardo agli aiuti finanziari di cui all'art. 10, ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011.

5. Se vi è inosservanza dei criteri di riconoscimento in casi diversi da quelli previsti dal comma 1 e dal comma 4, la struttura regionale competente, ai sensi dell'art. 114, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 543/2011, invia alla OP o alla AOP interessata una lettera di avvertimento con le misure correttive da adottare.

6. Le ulteriori sanzioni e le relative modalità applicative, finalizzate al recupero degli importi indebitamente pagati, compresi eventuali errori palesi, sono disciplinate dall'art. 23 del decreto MIPAAF e dalle circolari AGEA.

Art. 9.

(Programmi operativi)

1. I programmi operativi perseguono, in conformità all'art. 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, almeno due dei seguenti obiettivi:

a) pianificazione della produzione o pianificazione della produzione adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato della produzione degli aderenti alla OP o alla AOP;

c) ottimizzazione dei costi di produzione e stabilizzazione dei prezzi alla produzione;

d) miglioramento della qualità dei prodotti;

e) incremento del valore commerciale dei prodotti;

f) promozione dei prodotti freschi o trasformati;

g) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;

h) prevenzione e gestione della crisi.

2. I programmi operativi di cui al comma 1, in conformità all'art. 103-quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, devono essere coerenti con la Strategia nazionale 2009 - 2013, adottata con decreto ministeriale 3417 del 25 settembre 2008 e successive modifiche e, in via alternativa, comprendere:

a) due o più azioni ambientali;

b) una o più azioni ambientali la cui spesa è pari almeno al 10 per cento della spesa complessiva del programma operativo.

3. I programmi operativi, che hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni, sono redatti in coerenza con quanto previsto dall'allegato, parte B, paragrafo 9, del decreto MIPAAF.

Art. 10.

(Fondo di esercizio)

1. Le OP e le AOP costituiscono un fondo di esercizio destinato esclusivamente a realizzare gli obiettivi dei programmi operativi, che è finanziato, ai sensi dell'art. 103-ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, attraverso:

a) i contributi finanziari della OP, della AOP nonché dei rispettivi soci aderenti, ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 543/2011;

b) l'aiuto finanziario comunitario di cui all'art. 12, comma 1;

c) gli eventuali aiuti finanziari nazionali aggiuntivi di cui all'art. 12, comma 6.

2. Il fondo di esercizio è gestito secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 1, del decreto MIPAAF.

3. Le OP e le AOP sono tenute a fornire alla Regione le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20, comma 3, del decreto MIPAAF.

Art. 11.

(Presentazione, approvazione e modifica dei programmi operativi)

1. Le OP presentano alla struttura regionale competente i programmi operativi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della loro esecuzione, salvo diversa disposizione ministeriale o dell'Unione Europea. Se il programma operativo è presentato contestualmente alla richiesta di riconoscimento della OP, l'approvazione del programma stesso è condizionata all'ottenimento del riconoscimento.

2. Le AOP sono autorizzate a presentare e realizzare un programma operativo su delega delle OP aderenti, in conformità all'art. 62 del regolamento (UE) n. 543/2011 e secondo le modalità di cui all'art. 14 del decreto MIPAAF.

3. Ai sensi dell'art. 54 del regolamento (UE) n. 543/2011, le OP e le AOP, contestualmente alla presentazione dei programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche, comunicano alla struttura regionale competente l'importo indicativo dei contributi e degli aiuti, di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), che finanziano il fondo di esercizio per l'anno successivo.

4. Il contenuto dei programmi operativi, le azioni ammissibili nonché la documentazione a corredo sono stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 59, 60 e 61 del regolamento (UE) n. 543/2011.

5. La struttura regionale competente, effettuati i controlli di cui all'art. 104, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011, adotta, secondo quanto previsto dall'art. 64, paragrafo 1, del medesimo regolamento, uno o più dei seguenti provvedimenti:

a) approva gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi al regolamento (CE) n. 1234/2007 ed al regolamento (UE) n. 543/2011;



b) approva i programmi operativi a condizione che la OP o la AOP accettino alcune modifiche;

c) respinge i programmi operativi o parte dei medesimi.

6. La struttura regionale competente adotta i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione ovvero, per motivi debitamente giustificati, entro il diverso termine stabilito dal MIPAAF o dall'Unione Europea, conformemente alla previsione di cui all'art. 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011.

7. In caso di approvazione dei programmi operativi, la struttura regionale competente comunica alle OP e alle AOP, ai sensi dell'art. 68 del regolamento (UE) n. 543/2011, l'importo dell'aiuto finanziario comunitario.

8. Le OP e le AOP possono presentare alla struttura regionale competente richiesta di modifica dei programmi operativi, come previsto dagli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) n. 543/2011 con le modalità indicate nell'allegato, parte B, del decreto MIPAAF.

Art. 12.

(Aiuto finanziario comunitario e aiuto finanziario nazionale)

1. L'aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle OP e alle AOP per ciascuno dei programmi operativi e le relative percentuali di calcolo sono disciplinati dall'art. 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) n. 543/2011, le OP e le AOP presentano ad AGEA, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è stato chiesto l'aiuto finanziario di cui al comma 1, la domanda di aiuto o del relativo saldo. Alla domanda sono allegati il rendiconto del programma operativo realizzato e i documenti giustificativi secondo le modalità previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo e le ulteriori modalità stabilite da AGEA.

3. La struttura regionale competente verifica la domanda presentata, effettua i controlli di cui al capo V, sezione 2, del regolamento (UE) n. 543/2011 e trasmette ad AGEA il nulla osta per il pagamento dell'aiuto.

4. Le OP e le AOP possono chiedere il versamento di un anticipo, con cadenza trimestrale o quadrimestrale, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 71 del regolamento (UE) n. 543/2011 e dall'allegato, parte B, del decreto MIPAAF.

5. Le OP e le AOP possono chiedere pagamenti parziali della parte dell'aiuto corrispondente alle spese inerenti al programma operativo già sostenute, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 72 del regolamento (UE) n. 543/2011.

6. L'aiuto finanziario nazionale, di cui all'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, è concesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 15 del decreto MIPAAF.

7. All'aiuto di cui al comma 6 non si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 13.

(Gestione e prevenzione delle crisi)

1. I programmi operativi delle OP e delle AOP, al fine di prevenire e gestire le crisi dei mercati ortofrutticoli, possono prevedere una o più delle misure previste dall'art. 103-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Le misure di cui al comma 1 e le relative modalità applicative sono disciplinate dal Capo III, sezioni 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 543/2011.

Art. 14.

(Verifica del funzionamento delle OP e delle AOP)

1. La struttura regionale competente esegue i controlli sulle OP e sulle AOP previsti dall'art. 125-ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 con le modalità di cui all'allegato, parte A, del decreto MIPAAF.

2. In ogni caso, la struttura regionale competente, come previsto dall'art. 106, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 543/2011, effettua controlli sulle OP e sulle AOP che hanno presentato il programma operativo attraverso accertamenti in loco eseguiti, ove possibile, di concerto con AGEA.

3. Le OP e le AOP che non hanno presentato programma operativo sono sottoposte a controllo una volta ogni cinque anni.

Art. 15.

(Modifiche agli allegati)

1. L'allegato A del presente regolamento è modificato, ove necessario, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli allegati 13 e C del presente regolamento sono modificati, ove necessario, con determinazione del direttore del dipartimento competente in materia di agricoltura.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. Le OP già riconosciute all'entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi ai livelli di valore minimo di produzione commercializzata, con riferimento ai parametri di riconoscimento regionale di cui all'allegato A, all'atto di presentazione del nuovo programma operativo, nel rispetto del termine di cui all'articolo 11, comma 1, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2016, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le OP già riconosciute possono mantenere i livelli di valore minimo di produzione commercializzata di cui all'allegato, parte A, del decreto MIPAAF, a condizione che le stesse, entro la data di presentazione dei nuovi programmi operativi, deleghino in modo totale la gestione del programma operativo alla AOP di cui sono socie.

3. Alla OP già riconosciuta all'entrata in vigore del presente regolamento, che non si adegua ai citati parametri di riconoscimento regionale entro il termine finale di cui al comma 1, è revocato il riconoscimento, a cura della struttura regionale competente, ai sensi dell'art. 114, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 543/2011.


Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, dicembre 2011

POLVERINI

(Omissis).

12R0183



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 3.

Modifiche all'art. 35 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)" e altre disposizioni di adeguamento normativo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 27 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 6/2009

1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2009)», sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «provvisoriamente autorizzate» sono inserite le seguenti: «ed accreditate»;

b) le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

Art. 2.

Modifica termini

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2011 le parole «Allo scadere del centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite con le parole «Alla data del 30 settembre 2012».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2011 le parole «entro il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite con le parole «entro la data di cui al comma 1 dell'art. 1».

3. Al comma 1 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 12/2005 le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012».

4. Al comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 38/2010 le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2013».

5. Al comma 4, lettera a) dell'art. 36 della legge regionale n. 96/96 le parole «31 marzo 2009» sono sostituite con le parole «31 ottobre 2011».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 «Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali»

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

«4. Le elezioni di cui al comma 2 sono indette con decreto del Presidente del Consiglio regionale a partire dai trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'organo e non oltre i trenta giorni successivi, e si svolgono entro i novanta giorni successivi alla indizione presso la sede del Consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale.»

2. L'art. 6 della legge regionale n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga*). — 1. Il CAL dura in carica cinque anni a far data dalla seduta di insediamento.

2. I componenti del CAL sono rinnovati alla scadenza del quinquennio secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 3, e restano in carica fino alla seduta di insediamento.

3. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

4. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti del Collegio per il quale si è verificata la vacanza, che resta in carica fino alla scadenza dell'organo.

5. Qualora non sia possibile procedere alla surroga di cui al comma 4, il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 11.»

3. L'art. 9 della legge regionale n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Rimborso spese*). — 1. Al Presidente ed ai componenti del CAL è corrisposto per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede istituzionale del comune o della provincia di appartenenza.»

Art. 4.

Trasporto e assistenza scolastica di studenti disabili

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie funzioni in materia di politiche sociali, partecipa assieme agli enti locali, alle spese per il trasporto e l'assistenza scolastica degli studenti disabili delle scuole medie superiori e dell'università.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 2011:

a) Cap. 41516 U.P.B. 10.01.001 denominato «Trasferimento alle province per il trasporto e l'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole medie superiori e università» - in aumento € 400.000,00;

b) Cap. 11429 U.P.B. 02.01.005 denominato «Spese per il patrocinio legale in favore del personale legge regionale 3.12.1979, n. 60, art. 28» - in diminuzione € 150.000,00;

c) Cap. 11541 U.P.B. 14.01.001 denominato «Trasferimento dei fondi regionali per il personale - trasferimento a seguito del conferimento delle funzioni agli enti locali e funzioni ex legge regionale n. 72/1998» - in diminuzione € 250.000,00.

Art. 5.

Modifica alla legge regionale n. 54/2010 «Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva»

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 54/2010 è sostituito dal seguente:

«1. I gestori dei tappeti mobili per uso sportivo disciplinati dal titolo II bis della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie), con marcatura CE e rispondenti alle norme di cui alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, già installati alla data del 31 dicembre 2009 in aree sciabili autorizzate, hanno 12 mesi di tempo, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, per adeguarsi alle norme di cui alla direttiva 2006/42/CE.»

Art. 6.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 gennaio 2012

CHIUDI

12R0145



LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 4.

Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 25 e disposizioni in materia di Consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 27 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attuazione dell'art. 166 del decreto legislativo n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'art. 51, comma 5, della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) è affidata ai consorzi di bonifica operanti sul territorio della Regione Abruzzo la gestione, per l'intero anno, delle acque per gli usi plurimi, escluse quelle destinate ad uso potabile, nell'ambito delle concessioni in atto ai consorzi stessi.

Art. 2.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 25/2011

1. All'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), al comma 1, dopo la parola «centrali» sono aggiunte le parole «Sono esclusi da tale adempimento i consorzi di bonifica.».

Art. 3.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 25/2011

1. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2011 è inserito il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Gli aumenti ai canoni di concessione di derivazione d'acqua, come previsti dal presente articolo, non si applicano ai consorzi di bonifica.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 gennaio 2012

CHIUDI

12R0146

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 5.

Integrazione alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 27 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione alla legge regionale n. 2/2011

1. Dopo l'art. 36-bis della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 2, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013», è inserito il seguente:

«Art. 36-ter (Agenzia sanitaria regionale ASR Abruzzo). — 1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2011 dell'Agenzia sanitaria regionale ASR Abruzzo.

2. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Agenzia sanitaria regionale ASR Abruzzo:

a) € 1.750.000,00 sul capitolo 12.01.001 - 81509 per attività dell'Agenzia.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente articolo l'Agenzia sanitaria regionale ASR Abruzzo è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso d'inadempimento, si provvede in via sostitutiva.».

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Gli allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011-2013 sono integrati con il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 dell'Agenzia sanitaria regionale ASR Abruzzo.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 35/2011

1. L'art. 11 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Modifiche all'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1). — 1. I commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2011)» sono sostituiti dai seguenti:

«1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77, recante «Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo» è stabilita presuntivamente per l'anno 2011 in € 2.800.000,00.



2. Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della legge regionale n. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 è finanziato:

a) per € 2.000.000,00 con i rientri di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo);

b) per € 800.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA.».

Art. 4.

Istituzione del fondo di riserva per gli enti strumentali della Regione Abruzzo

1. Al fine di garantire la copertura delle spese che gli enti strumentali della Regione Abruzzo devono sostenere in quanto parte soccombenente in sentenze passate in giudicato, è autorizzato l'accantonamento della somma di € 220.000,00 nell'apposito fondo di riserva denominato «Fondo di riserva per l'esecuzione di sentenze a carico degli enti strumentali regionali» di cui all'UPB 02.01.009 - capitolo 321908, di nuova istituzione ed iscrizione, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, su proposta della direzione competente in materia corredata dell'attestazione del direttore dell'ente strumentale circa l'impossibilità di reperire le risorse necessarie all'interno del bilancio dell'ente medesimo anche mediante riduzioni di spese non obbligatorie, nonché previo parere del Servizio bilancio della Direzione riforme istituzionali - enti locali - bilancio - attività sportive, il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al comma 2 ed il loro trasferimento all'Ente strumentale interessato.

3. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti di spesa di cui al comma 1 sono determinati dalle annuali leggi di bilancio.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 2/2011

1. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 2, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011-2013», sono apportate le variazioni riportate nel «Prospetto di variazione di bilancio», allegato alla presente legge, recante le variazioni alle unità previsionali di base e la relativa ripartizione nei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 gennaio 2012

CHIUDI

(Omissis).

12R0147

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 6.

Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 27 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di qualificazione, commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e agro-alimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene ed incentiva la qualità e la tracciabilità ed i relativi sistemi di certificazione, i sistemi di qualificazione e visibilità delle produzioni agroalimentari abruzzesi mediante la concessione di un marchio comunitario collettivo al fine di:

a) garantire ai consumatori finali le informazioni sull'origine delle materie prime, sulle caratteristiche qualitative possedute dai prodotti e sull'identità degli operatori;

b) favorire la formazione degli imprenditori agricoli e la competitività delle imprese del settore;

c) favorire l'eventuale accesso ai marchi comunitari delle citate produzioni e lo sviluppo dell'associazionismo.

3. Ai fini della presente legge, per prodotti di qualità si intendono i prodotti riportati nell'Accordo di Nizza (Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi) alle classificazioni 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 43, prodotti nel territorio regionale, che posseggono caratteristiche qualitative «distintive» più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria, oggettivamente «misurabili» e «verificabili» e gestiti attraverso un disciplinare di produzione.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione Abruzzo si avvale del sostegno tecnico-amministrativo della Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale.

Capo II

MARCHIO COMUNITARIO COLLETTIVO

Art. 2.

Registrazione del marchio comunitario collettivo

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del regolamento CE 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, la registrazione del marchio comunitario collettivo presso l'Ufficio europeo per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di cui all'art. 1.



2. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, ad adottare il regolamento per l'uso del marchio previsto dall'art. 67 del regolamento (CE) n. 207/2009.

3. Tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per la registrazione del marchio sono di competenza della Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale.

Art. 3.

Adempimenti preliminari al deposito della domanda di marchio

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, adotta una delibera con la quale:

a) determina la denominazione del marchio e le sue caratteristiche ideografiche;

b) approva il regolamento per l'uso del marchio che disciplina:

1) le modalità di concessione di uso del marchio;

2) le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione del marchio, comprese le eventuali sanzioni.

Capo III

SISTEMA DI CONCESSIONE DEL MARCHIO

Art. 4.

Comitato tecnico

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, istituisce presso la Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale un comitato tecnico.

2. Il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, dei consumatori, nonché dell'Assessorato all'agricoltura, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato.

3. La Giunta con il medesimo provvedimento definisce le modalità per la costituzione e per l'operatività del comitato tecnico: individuazione degli organismi chiamati a farne parte, numero componenti, modalità di nomina, durata e procedure di funzionamento.

4. Il Comitato tecnico, che si avvale, per le proprie attività, della struttura e del personale della Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale, provvede a:

a) valutare le proposte di disciplinare di produzione presentate dagli operatori per la concessione del marchio;

b) esprimere un parere motivato sulle singole richieste.

5. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese.

Art. 5.

Disciplinari di produzione

1. I disciplinari di produzione per la concessione del Marchio devono:

a) definire le caratteristiche del prodotto individuate per la concessione del marchio, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1;

b) garantire l'identificazione e la tracciabilità del processo produttivo.

2. I disciplinari di produzione di cui al comma 1, sono predisposti in conformità alle norme UNI EN ISO di riferimento per la elaborazione formale della documentazione dei sistemi per la qualità e dei piani di controllo.

3. I disciplinari ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

Art. 6.

Verifica delle istanze per la concessione del marchio

1. La Giunta regionale individua nell'ambito della Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale un'apposita struttura di Audit, funzionalmente autonoma, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma EN 45011.

2. La struttura interna di Audit, di cui al comma 1, composta da auditor qualificati, opera in conformità ai requisiti della norma ISO 9001 ed è abilitata allo svolgimento delle funzioni di verifica per la concessione in uso del marchio ai soggetti richiedenti e procede a:

a) svolgere l'attività di audit presso le imprese interessate;

b) trasmettere il rapporto dell'Audit al competente Servizio della Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale.

3. La struttura interna di Audit è costituita da personale interno qualificato della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, cui sono affidati i relativi compiti di servizio, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Provvedimento di concessione del marchio

1. Il dirigente del competente Servizio della Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale, sulla base del rapporto di Audit previsto al comma 2 dell'art. 6 provvede ad adottare la determinazione di concessione o di diniego del marchio.

2. Il provvedimento di concessione dispone l'iscrizione del concessionario nel registro appositamente istituito e detenuto dalla Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale.

3. Una copia del provvedimento di concessione è inviata alla struttura di Audit, di cui all'art. 6.

Art. 8.

Uso del marchio

1. L'uso del marchio è concesso a tutte le imprese agricole e agroalimentari singole od associate, ubicate nell'ambito dell'Unione europea, che utilizzano prodotti del territorio della Regione Abruzzo e che hanno:

a) sottoscritto l'adozione dei disciplinari pubblicati;

b) dimostrato che tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate conformemente ai disciplinari indicati all'art. 5;

c) superato i controlli previsti negli articoli 6 e 9.

Capo IV

SISTEMA DEI CONTROLLI PER IL MANTENIMENTO DEL MARCHIO


Art. 9.

Controlli successivi alla concessione dell'uso del marchio

1. Le imprese agricole e agroalimentari concessionarie dell'uso del marchio sono assoggettate a periodici controlli per la verifica del mantenimento delle condizioni di concessione.

2. La struttura di Audit, di cui all'art. 6, pianifica, in base alla natura ed alla complessità dell'impresa concessionaria del marchio da sottoporre ad Audit, il programma e la frequenza dei controlli necessari al mantenimento del marchio.

3. La struttura di Audit, di cui all'art. 6, comunica al competente Servizio della Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale eventuali non conformità gravi rilevate per l'uso non corretto del marchio, ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni.



Capo V

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E FORMAZIONE

Art. 10.

Sostegno di attività promozionali ed incentivazione all'uso del marchio

1. Al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale, la Giunta regionale interviene con specifiche iniziative da realizzare nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia, anche in collaborazione con i soggetti concessionari del diritto di uso del marchio.

2. Al fine di favorire un'adeguata formazione professionale dei soggetti concessionari del diritto d'uso del marchio ed, in particolare, per favorire la corretta applicazione da parte delle imprese agricole e agroalimentari dei disciplinari, la Giunta regionale attiva appositi interventi di assistenza tecnica e formazione professionale, nelle forme e con le modalità previste dalle normative regionali in materia, utilizzando anche le strutture riconosciute dalla Regione Abruzzo.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari

1. All'attuazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto al comma 2, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2011-2013 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per gli oneri di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa, per l'anno 2011, di euro 7.000,00, cui si fa fronte con le risorse iscritte nella U.P.B. 07.02.011 - Cap. 102499 «Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - legge regionale 30 maggio 1997, n. 53» del bilancio annuale di previsione 2011.

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2011 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) unità previsionale di base di entrata (U.P.B.) 04.02.002 - Cap. 42202 «Entrate per rimborsi mutui del fondo di rotazione ex legge regionale 9 gennaio 1997, n. 10, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» - in aumento euro 7.000,00;

b) unità previsionale di base di spesa (U.P.B.) 07.02.011 - Cap. 102499 «Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - legge regionale 30 maggio 1997, n. 53» - in aumento euro 7.000,00.

4. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con le risorse stanziolate nelle relative leggi di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 gennaio 2012

CHIODI

12R0148

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2012, n. 7.

Riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera": attuazione dell'articolo 140 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Legge finanziaria regionale 2004" e modifiche alle LL.RR. nn. 42/2011 e 25/2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 22 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 140 della legge regionale n. 15/2004

1. La rubrica dell'art. 140 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)» è sostituita dalla seguente «Istituzione della riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera"».

Art. 2.

Perimetrazione

1. I confini della Riserva naturale guidata «Sorgenti fiume Vera» sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di trentuno ettari.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune dell'Aquila provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

Art. 3.

Gestione

1. La gestione della Riserva naturale guidata è demandata al comune di L'Aquila.

2. Il comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo forestale dello Stato, dell'Università dell'amministrazione separata usi civici di Tempera o di altri soggetti qualificati.

3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune definisce, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione nonché le forme e i modi attraverso cui si attua la gestione della Riserva stessa.


4. Qualora, entro il termine di cui al comma 3, il comune non provveda agli adempimenti ivi stabiliti, la Giunta regionale può gestire in via provvisoria la Riserva attraverso il servizio competente in materia di aree protette.

Art. 4.

Piano di assetto naturalistico

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del Piano di assetto naturalistico (PAN) della Riserva.

2. Entro un anno dalla data di affidamento dell'incarico, il PAN è elaborato e adottato dal comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dall'art. 22 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa).



3. Il PAN è approvato dal Consiglio regionale, previo parere della direzione regionale competente in materia di aree protette, entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa direzione, secondo le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale n. 38/1996.

4. Il PAN definisce e regolamenta anche urta fascia di rispetto o area contigua.

Art. 5.

Programma pluriennale di attuazione e regolamento

1. Entro il termine di tre mesi dalla data di approvazione del PAN da parte del Consiglio regionale, o contestualmente ad esso, il comune predisporre il Programma pluriennale di attuazione e il regolamento.

2. Il Programma pluriennale di attuazione contiene le indicazioni circa i modi, i tempi e i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di accesso alla Riserva, le norme per l'uso delle risorse ambientali, di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

4. Il Programma pluriennale di attuazione e il regolamento sono inviati al servizio competente in materia di aree protette della Giunta regionale, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

Art. 6.

Piano di gestione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune predisporre e approva un piano di gestione.

2. Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della Riserva, il piano di gestione dovrà essere adottato e inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e prevede l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 11 per l'espletamento degli adempimenti previsti negli articoli 2, 3, 4, 5.

Art. 7.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Le previsioni e le prescrizioni del PAN e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 8.

Personale della Riserva

1. La Riserva naturale guidata per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore privato.

Art. 9.

Norme transitorie di salvaguardia

1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del PAN, gli interventi previsti dai piani paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) apertura di nuove strade;

- c) costruzione di nuovi edifici;
- d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;
- e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dal comune;

h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del comune;

i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

k) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate. È consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

p) l'installazione di cartelli pubblicitari;

q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.


3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo).

4. La pesca può essere consentita qualora prevista nel PAN.

Art. 10.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.



Art. 11.

Modifiche alla legge regionale n. 42/2011

1. Dopo il comma 6, dell'art. 8, della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42, recante «Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino» è aggiunto il seguente:

«6-bis. Lo statuto è adeguato alle disposizioni della presente legge entro il 30 marzo 2012.».

2. Alla lettera *m*), del comma 2, dell'art. 9, della legge regionale n. 42/2011 la parola «limitatamente» è sostituita dalle parole «ad eccezione dell'uso»

3. Al comma 4, dell'art. 17, della legge regionale n. 42/2011 le parole da «entro e non oltre» fino a «presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 marzo 2012».

Art. 12.

Modifiche al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/2011

1. Al comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25, recante «Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche», le parole «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalla seguenti «entro il 31 dicembre 2012».

Art. 13.

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 febbraio 2012

CHIODI

(*Omissis*).

12R0170



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente della Giunta regionale 4 ottobre 2011, n. 14/R, regolamento regionale recante: "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 26 febbraio 2012)

Nell'allegato B del regolamento in oggetto, pubblicato sul supplemento al *Bollettino ufficiale* n. 40 del 6 ottobre 2011, per mero errore materiale, nella cella corrispondente all'intersezione della colonna quinta della «Composizione nucleo - 5 o più persone coeff. 1,56 - Reddito» con il rigo dell'«Area Protezione - Fascia 5» è stato riportato l'importo di 21.480,00 € anziché 21.840,00 € e nella cella corrispondente all'intersezione della colonna quinta della «Composizione nucleo - 5 o più persone coeff. 1,56 - Reddito» con il rigo dell'«Area Protezione - Fascia 6» è stato riportato l'importo di 21.480,01 € anziché 21.840,01 €.

Si ripubblica di seguito l'allegato B corretto:

ALLEGATO B

Aree e fasce di reddito dei nuclei assegnatari degli alloggi di edilizia sociale.

(Art. 6, comma 1)

AREA	Fascia	COMPOSIZIONE NUCLEO				
		1 PERSONA coeff. 1 REDDITO	2 PERSONE coeff. 1,05 REDDITO	3 PERSONE coeff. 1,16 REDDITO	4 PERSONE coeff. 1,37 REDDITO	5 O PIU' PERSONE coeff. 1,56 REDDITO
Sostegno	1	0-6.000,00 €	0-6.300,00 €	0-6.960,00 €	0-8.220,00 €	0-9.360,00 €
	2	6.000,01-8.000,00 €	6.300,01-8.400,00 €	6.960,01-9.280,00 €	8.220,01-10.960,00 €	9.360,01-12.480,00 €
Protezione	3	8.000,01-10.000,00 €	8.400,01-10.500,00 €	9.280,01-11.600,00 €	10.960,01-13.700,00 €	12.480,01-15.600,00 €
	4	10.000,01-12.000,00 €	10.500,01-12.600,00 €	11.600,01-13.920,00 €	13.700,01-16.440,00 €	15.600,01-18.720,00 €
	5	12.000,01-14.000,00 €	12.600,01-14.700,00 €	13.920,01-16.240,00 €	16.440,01-19.180,00 €	18.720,01- 21.840,00 €
	6	14.000,01-16.000,00 €	14.700,01-16.800,00 €	16.240,01-18.560,00 €	19.180,01-21.920,00 €	21.840,01 -24.960,00 €
	7	16.000,01-18.000,00 €	16.800,01-18.900,00 €	18.560,01-20.880,00 €	21.920,01-24.660,00 €	24.960,01-28.080,00 €
	8	18.000,01-20.000,00 €	18.900,01-21.000,00 €	20.880,01-23.200,00 €	24.660,01-27.400,00 €	28.080,01-31.200,00 €
Stabilità	9	20.000,01-22.000,00 €	21.000,01-23.100,00 €	23.200,01-25.520,00 €	27.400,01-30.140,00 €	31.200,01-34.320,00 €
	10	22.000,01-24.000,00 €	23.100,01-25.200,00 €	25.520,01-27.840,00 €	30.140,01-32.880,00 €	34.320,01-37.440,00 €
	11	24.000,01-26.000,00 €	25.200,01-27.300,00 €	27.840,01-30.160,00 €	32.880,01-35.620,00 €	37.440,01-40.560,00 €
	12	26.000,01-28.000,00 €	27.300,01-29.400,00 €	30.160,01-32.480,00 €	35.620,01-38.360,00 €	40.560,01-43.680,00 €
	13	28.000,01-30.000,00 €	29.400,01-31.500,00 €	32.480,01-34.800,00 €	38.360,01-41.100,00 €	43.680,01-46.800,00 €
Sicurezza	14	30.000,01-32.000,00 €	31.500,01-33.600,00 €	34.800,01-37.120,00 €	41.100,01-43.840,00 €	46.800,01-49.920,00 €
	15	32.000,01-34.000,00 €	33.600,01-35.700,00 €	37.120,01-39.440,00 €	43.840,01-46.580,00 €	49.920,01-53.040,00 €
	16	34.000,01-36.000,00 €	35.700,01-37.800,00 €	39.440,01-41.760,00 €	46.580,01-49.320,00 €	53.040,01-56.160,00 €
	17	36.000,01-38.000,00 €	37.800,01-39.900,00 €	41.760,01-44.080,00 €	49.320,01-52.060,00 €	56.160,01-59.280,00 €
	18	38.000,01-40.000,00 €	39.900,01-42.000,00 €	44.080,01-46.400,00 €	52.060,01-54.800,00 €	59.280,01-62.400,00 €
Permanenza	19	oltre 40.000,00 €	oltre 42.000,00 €	oltre 46.400,00 €	oltre 54.800,00 €	oltre 62.400,00 €

12R0130

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-013) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 3 3 1 *

€ 3,00

